



Wortprotokoll

der 210. Sitzung vom 13. Oktober 1978

Resoconto integrale

della seduta n. 210 del 13 ottobre 1978

VII. Legislatur
VII Legislatura
1973 - 1978



SEDUTA **210.**SITZUNG

13.10.1978

INDICE

Interrogazioni e interpellanze pag. 3

Disegno di legge provinciale n. 303/78:

«Ordinamento dell'artigianato e della formazione
professionale artigiana» pag. 5

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen Seite 3

Landesgesetzentwurf Nr. 303/78:

«Ordnung des Handwerks und der handwerklichen
Berufsausbildung» Seite 5

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. Decio MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.55 UHR

(Appello nominale — Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Lettura dei verbali delle sedute n. 208 e n. 209 del Consiglio provinciale.

FRANZELIN-WERTH (Sekretär — SVP): *(verliest die Protokolle — legge i verbali)*

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni? Nessuna. I verbali delle sedute n. 208 e n. 209 sono approvati.

Trattiamo due interrogazioni, per le quali era richiesta la risposta scritta, che sono pervenute in questi giorni.

Interrogazione n. 402/78 di data 22 settembre 1978, presentata dal consigliere Willi Erschbaumer:

Secondo quanto è dato di apprendere dalla stampa, in data 13 settembre 1978 l'Assessore Sepp Mayr ha consegnato a Roma al Ministro del Lavoro Vincenzo Scotti un promemoria firmato dal Presidente della Giunta, dott. Silvius Magnago. Il promemoria in parola riguarda i circa 380 lavoratori dell'Amministrazione provinciale, operanti nel settore della sistemazione bacini montani e opere paravalanghe, per i quali dovrebbe essere prolungato il periodo di collocamento in cassa integrazione durante i mesi invernali.

Al riguardo va fatto rilevare che le maestranze del settore alberghiero e le loro organizzazioni chiedono da anni l'introduzione di una cassa integrazione per i periodi extrastagionali, che andrebbe a favore di alcune migliaia di salariati di questo settore.

Un tanto premesso, il sottoscritto consigliere provinciale si permette di interrogare il Presidente della Giunta per conoscere:

- 1) *quali assicurazioni concrete ha dato il Ministro del Lavoro in merito al promemoria firmato dal Presidente della Giunta;*
- 2) *a partire da quando si può contare in termini concreti che gli addetti alla sistemazione dei bacini montani possano fruire di una integrazione salariale che vada oltre alle 13 settimane e se ciò vale per tutti gli edili della Provincia di Bolzano;*

- 3) *se il Presidente della Giunta intende sottoporre al Ministro del Lavoro un siffatto promemoria per illustrare la situazione dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero nei periodi extrastagionali, affinché possa venire creata una cassa integrazione per le diverse migliaia di lavoratori di questo settore economico.*

Il sottoscritto chiede risposta scritta.

Laut Presseberichten hat am 13. September 1978 Landesrat Sepp Mayr eine von Landeshauptmann Dr. Silvius Magnago unterzeichnete Denkschrift in Rom Arbeitsminister Vincenzo Scotti übergeben. Bei dieser Denkschrift geht es um die rund 380 bei der Landesverwaltung beschäftigten Wildbach- und Lawinenschutzverbauungsarbeiter, für welche der Zeitraum der Überstellung in die Lohnausgleichskasse während der Wintermonate verlängert werden soll.

Seit Jahren bemühen sich die Beschäftigten des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie deren Organisationen um die Einführung einer Lohnausgleichskasse für die saisonale Zeit. Diese würde einigen Tausend Lohnabhängigen dieses Sektors zugute kommen.

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der Unterfertigte, an den Landeshauptmann folgende Anfrage zu richten:

1. *Welche konkrete Zusicherung hat der Arbeitsminister zu der vom Landeshauptmann unterzeichneten Denkschrift gegeben?*
2. *Ab wann ist konkret damit zu rechnen, daß die Wildbachverbauungsarbeiter einen Lohnausgleich über die 13 Wochen hinaus erhalten werden, und gilt dies für alle Bauarbeiter der Provinz Bozen?*
3. *Gedenkt der Landeshauptmann eine ähnliche Denkschrift dem Arbeitsminister zu unterbreiten, in der die Situation der Lohnabhängigen im Hotel- und Gaststättengewerbe in der saisonalen Zeit geschildert wird, damit für mehrere Tausend Beschäftigte dieses Wirtschaftsbereichs eine Lohnausgleichskasse geschaffen wird?*

Der Unterfertigte ersucht um schriftliche Beantwortung.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta Dr. Magnago:

In risposta all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

premetto innanzitutto che la Giunta provinciale ha la competenza di chiedere il prolungamento del periodo di collocamento in cassa integrazione solo per i propri dipendenti (nel caso specifico per gli addetti alla sistemazione dei bacini montani e alle opere paravalanghe). Il prolungamento della cassa integrazione per tutti gli edili e l'introduzione di una cassa integrazione per gli addetti del settore alberghiero è una questione che va esaminata a livello nazionale e la cui regolamentazione deve avere validità per l'intero territorio nazionale. La Sua domanda, se la Giunta ha intenzione di chiedere l'introduzione di una cassa integrazione anche per il personale alberghiero è una domanda puramente demagogica.

Per quanto concerne invece la nostra richiesta di prolungare da 13 a 16 settimane il periodo di collocamento in cassa integrazione per addetti alla sistemazione dei bacini montani e opere paravalanghe, il Governo ha risposto in questi termini: una misura di questa portata non può venire adottata semplicemente con decreto ministeriale; essa richiede una modifica della legge a disciplina della cassa integrazione. Non solo il Governo, ma anche i sindacati sono contrari ad una tale modifica, essendo dell'avviso che siffatte misure sono in contrasto con gli accordi in merito alla stabilizzazione dell'economia e con le misure di risparmio allo scopo introdotte.

In Beantwortung Ihrer randvermerkten Anfrage teile ich Ihnen folgendes mit: ich setze voraus, daß die Landesregierung nur die Zuständigkeit hat, für ihre eigenen Bediensteten eine Verlängerung der Überstellung in die Lohnausgleichskasse zu verlangen (in diesem Fall für die bei der Landesverwaltung beschäftigten Wildbach- und Lawinenschutzverbauungsarbeiter). Die Verlängerung der Überstellung in die Lohnausgleichskasse für alle Bauarbeiter und die Einführung einer Lohnausgleichskasse für die Angestellten im Hotel- und Gaststättengewerbe sind ein Problem, das auf staatlicher Ebene, mit Gültigkeit für das gesamte Staatsgebiet geregelt werden muß. Somit ist Ihre Frage, ob die Landesregierung nicht die Absicht hat, auch für die Angestellten im Gaststättengewerbe die Schaffung einer Ausgleichzulage zu verlangen, rein demagogisch.

Was hingegen unsere Forderung, die Verlängerung von 13 auf 16 Wochen der Überstellung in die Lohnausgleichskasse der bei der Landesverwaltung beschäftigten Wildbach- und Lawinenschutzverbauungsarbeiter angeht, so wurde seitens der Regierung folgende Antwort erteilt: eine solche Maßnahme kann nicht allein mit einem Ministerialdekret getroffen werden, sondern erfordert eine Abänderung des Grundgesetzes, das die Ausgleichskasse regelt. Nicht nur die Regierung, sondern auch die Gewerkschaften sind gegen eine solche Abänderung, weil man der Ansicht ist, daß solche Maßnahmen im Widerspruch zu den Abma-

chungen bezüglich der Stabilisierung der Wirtschaft und der in diesem Zusammenhang eingeleiteten Sparmaßnahmen stehen.

Interrogazione n. 410/78 di data 2 ottobre 1978 del consigliere Willi Erschbaumer:

Il 21 settembre 1978 ha avuto luogo a Bolzano un Convegno aperto al pubblico sulla minoranza ladina nella provincia di Bolzano. In questo Convegno l'attuale situazione della minoranza ladina è stata ampiamente illustrata attraverso relazioni e interventi vari. E' stato obiettato soprattutto che l'uso della lingua ladina scritta e parlata viene tenuto in oltremodo scarsa considerazione tanto negli ambienti privati che nel settore pubblico della nostra provincia.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del 31-8-1976 n. 37 è stata pubblicata la L.P. n. 27 del 31-7-1976, che prevede l'istituzione dell'Istituto Ladino di Cultura. E' stata così pubblicata per la prima volta nel Bollettino Ufficiale della Regione una legge provinciale nelle tre lingue della nostra provincia, e più precisamente in tedesco, italiano e ladino.

Un tanto premesso, il sottoscritto consigliere provinciale si permette di interrogare il Presidente della Giunta provinciale per conoscere se nella promulgazione di leggi provinciali, di regolamenti di esecuzione, di decreti e disposti intende garantire la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che in lingua tedesca e italiana, anche in lingua ladina.

Si chiede risposta scritta.

Am 21. September 1978 fand in Bozen eine öffentliche Tagung über die ladinische Minderheit in der Provinz Bozen statt. In mehreren Kurzreferaten und Stellungnahmen wurde die derzeitige Lage der ladinischen Minderheit in der Provinz Bozen ausführlich dargestellt. Vor allem wurde bemängelt, daß ladinische Sprache in Wort und Schrift im privaten wie auch im öffentlichen Bereich in unserer Provinz kaum Berücksichtigung findet.

Im Amtsblatt der Region vom 31. August 1976, Nr. 37, ist das Landesgesetz Nr. 27 vom 31. Juli 1976, mit dem das ladinische Kulturinstitut errichtet wurde, veröffentlicht worden. Damit wurde erstmals auch im Amtsblatt der Region ein Landesgesetz in den drei Landessprachen Südtirols, und zwar Deutsch, Italienisch und Ladinisch veröffentlicht.

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der Unterfertigte, an den Herrn Präsidenten des Landesausschusses die Frage zu richten,

— ob er nicht gedenkt, bei der Verkündung der Landesgesetze, Durchführungsbestimmungen, Dekrete und Verordnungen neben der deutschen und italienischen auch die ladinische Sprache bei der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region zu verwenden.

Der Unterfertigte ersucht um schriftliche Beantwortung.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta, Dr. Magnago:

In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:

da parte dei rappresentanti ladini competenti non è mai stata avanzata la richiesta alla quale fa riferimento la Sua interrogazione. E' vero che la legge sull'istituzione dell'Istituto ladino di cultura è stata pubblicata nelle tre lingue della provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche se ciò non è previsto dallo Statuto di Autonomia.

L'art. 57 dello Statuto di Autonomia dice infatti chiaramente che tutte le leggi e i decreti della Regione e della Provincia vengono pubblicate in lingua italiana e tedesca, escludendo pertanto la pubblicazione in ogni altra lingua.

In Beantwortung Ihrer randvermerkten Anfrage teile ich Ihnen folgendes mit: von berufener ladinischer Seite wurde nie eine Forderung im Sinne Ihrer Anfrage erhoben. Es stimmt, daß das Gesetz über die Errichtung des ladinischen Kulturinstitutes im Amtsblatt der Region in allen drei Landessprachen veröffentlicht worden ist, auch wenn dies nicht den Bestimmungen des Autonomiestatutes entspricht.

Der Art. 57 des Autonomiestatutes sagt klar aus, daß alle Gesetze und Verordnungen der Region und des Landes im Amtsblatt der Region in italienischem und deutschem Wortlaut kundgemacht werden; somit ist jede andere Sprache ausgeschlossen.

Non sono pervenute altre risposte scritte, ma spero che mi giungano velocemente, perchè la settimana prossima, il giorno 20, concludiamo i lavori del Consiglio e vorrei concludere anche con le interrogazioni ed interpellanze.

Quindi, sollecito ancora una volta le risposte scritte che mancano.

E passo al disegno di legge provinciale n. 303/78: «**Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana**».

Landesgesetzentwurf Nr. 303/78: «**Ordnung des Handwerks und der handwerklichen Berufsausbildung**».

Siamo rimasti all'art. 19 già votato, per cui proseguiamo con l'art. 20. Riprenderemo poi l'articolo 14 rimasto in sospenso.

Art. 20

Il contratto di apprendistato

Il rapporto di apprendistato è regolato da un contratto scritto fra il titolare dell'impresa e l'apprendista. Per i minorenni è richiesto l'assenso del legale rappresentante. Il contratto di apprendistato istituisce un rapporto di formazione professionale.

Al contratto di apprendistato è allegato un certificato dell'ufficio sanitario attestante l'idoneità fisica dell'apprendista all'esercizio dell'attività prescelta.

Il contratto di apprendistato è stipulato per l'intera durata prevista per la rispettiva attività, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 14.

Il rapporto di apprendistato cessa anche prima del decorso del periodo previsto, per le seguenti cause:

- a) chiusura dell'impresa;
- b) morte dell'apprendista;
- c) morte del titolare dell'impresa e l'apprendista non intenda proseguire il rapporto di apprendistato o qualora non fosse garantito l'ulteriore addestramento dell'apprendista;
- d) interdizione dell'istruzione di apprendisti di cui all'art. 15 della presente legge;
- e) attestazione dell'ufficiale sanitario che comprovi essere venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'esercizio dell'attività.

Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista, nonché, ove occorra, del legale rappresentante;
- b) nome e cognome, data e luogo di nascita del titolare dell'impresa, nonché la sede della stessa e del posto di lavoro;
- c) denominazione dell'attività oggetto dell'apprendistato;
- d) impegno esplicito del titolare e dell'apprendista di attenersi, nel corso dell'addestramento, al relativo profilo professionale;
- e) durata del periodo di apprendistato;
- f) data di inizio e di fine apprendistato;
- g) durata del periodo di prova.

La parola al consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Solamente per fare presente che nell'articolo 20, ultimo comma, si dice: «e) durata di apprendistato; f) data di inizio e di fine apprendistato; g) durata del periodo di prova». Quando si dice: «Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni» e poi: «durata del periodo di apprendistato; data di inizio e di fine apprendistato; durata del periodo di prova», è chiaro che per noi la durata del periodo di apprendistato si riferisce a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro. Siccome è rimasto in sospenso l'art. 14 per le ragioni che conosciamo, su richiesta nostra, per noi quest'ultimo comma significa la durata prevista dal contratto collettivo di lavoro.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 20: approvato a maggioranza con tre astensioni.

Art. 21

Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato

Al titolare dell'impresa che licenzi un'apprendista senza che sussistano i motivi di cui al terzo comma del presente articolo non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di sei mesi.

Analogamente, l'apprendista che risolva il rapporto di apprendistato senza che sussistano i motivi di cui al quarto comma del presente articolo non può iniziare, per la durata di sei mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa attività.

Sussistono i motivi di cui al primo comma del presente articolo qualora l'apprendista:

- a) *commetta un furto, un'approvazione indebita o altro grave fatto che renda incompatibile la continuazione del rapporto di apprendistato;*
- b) *riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;*
- c) *sia assente ingiustificato dal posto di lavoro per più di 3 giorni oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;*
- d) *trascuri gravemente i suoi doveri;*
- e) *non frequenti regolarmente la scuola professionale;*
- g) *oppure il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.*

Sussistono i motivi di cui al secondo comma del presente articolo qualora:

- a) *l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;*
- b) *il titolare dell'impresa o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri o si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;*
- c) *l'impresa o il laboratorio venga trasferito in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;*
- d) *si verifichi l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 15;*
- e) *la produzione o l'attività dell'impresa subiscano trasformazioni tali da pregiudicare le aspirazioni professionali dell'apprendista;*
- f) *si verifichino eventi tali da richiedere la costante presenza in famiglia da parte dell'apprendista;*
- g) *l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;*
- h) *il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.*

C'è un emendamento a firma Sfondrini e Stecher, che chiede semplicemente la soppressione totale dell'art. 21. La parola al consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Non c'è bisogno di illustrare a

lungo questo emendamento. Abbiamo già detto prima quali sono le ragioni della richiesta di soppressione di questo articolo. La consulta economico-sociale, il CESP, per l'art. 21 ha espresso l'avviso di sopprimerlo con la seguente votazione: 15 sì, 2 no, 3 astenuti. Mi sembra che questa votazione sia significativa. I motivi della soppressione li ho illustrati in occasione della discussione generale e credo che siano sufficienti. Penso che la Giunta non soltanto per la nostra richiesta, ma soprattutto per il parere espresso dalla consulta economico-sociale con quella votazione, sia d'accordo con noi di sopprimere l'art. 21.

SPÖGLER (Assessor für Handwerk, Fremdenverkehr und Sport — SVP): Der Landesausschuss kann diese Streichung des Artikels 21 nicht annehmen. Denn wenn ein Lehrvertrag mit dieser Handwerksordnung eingeführt werden soll, dann muß diese Handwerksordnung auch eine Bestimmung enthalten, aufgrund welcher eine mutwillige Auflösung dieses Lehrvertrages verhindert wird. Das heisst, verhindert kann eine solche natürlich nicht werden, aber, sollte eine solche mutwillige Auflösung des Lehrvertrages erfolgen, seitens des Lehrlinges beziehungsweise seitens des Meisters, dann muß doch irgendeine Sanktion vorgesehen werden. Sonst hat ja der ganze Lehrvertrag keinen großen Sinn.

Nun, sehen Sie, die Bestimmung des Absatzes zwei des Artikels 21 besagt ja nicht, daß der Lehrling kein neues Arbeitsverhältnis für eine bestimmte Dauer, also für sechs Monate, mehr eingehen darf. Es ist nicht so, daß er dann auf die Straße gestellt werden könnte. Sondern er kann weiterhin als Hilfsarbeiter tätig sein, aber die berufliche Ausbildung im Sinne des Lehrverhältnisses ist eben für diesen Zeitraum unterbrochen. Und das bedeutet auch nicht, daß dieser Lehrling nicht weiterhin für das betreffende Schuljahr die Berufsschule besuchen könnte. Also, er kann weiterhin einer Tätigkeit im Handwerk nachgehen, nur nicht als Lehrling, sondern als Hilfsarbeiter, wenn er will. Und er kann für die Dauer des Berufsschuljahres selbstverständlich auch weiterhin die Berufsschule besuchen. Ich möchte hinzufügen, daß diese Bestimmung, die notwendig ist, aus unserer Sicht, nichts anderes will, als eine einseitige Unterbrechung des Lehrvertrages zu verhindern. Und es ist sicher so, daß diese Bestimmung nur in den seltensten Fällen zur Anwendung gelangen wird. Denn Sie wissen auch, daß im Artikel 22 eine Lehrlingshaltungskommission vorgesehen ist, welche auch als Schlichtungskommission zu fungieren hat, welche also auch in solchen Fällen, gerade auch in solchen Fällen zu untersuchen hat, ob nun der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, sprich Lehrling, recht hat. Und diese Schlichtungskommission, diese Lehrlingsausbildungskommission ist noch dazu paritätisch zusammengesetzt, so daß da also wirklich, aus unserer Sicht gesehen, nichts passieren kann. Wir wollen nur solche mutwillige und willkürliche Auflösungen des Lehr-

vertrages verhindern. Wenn da überhaupt keine Sanktion vorgesehen ist, dann glaube ich, haben solche Lehrverträge, aus unserer Sicht gesehen, keinen Sinn.

Wir sind aus diesen Gründen dagegen, daß der besagte Artikel gestrichen wird.

STECHEK (KPI): Es hat bereits der Kollege und Mitunterzeichner Sfondrini darauf hingewiesen, daß grundlegend einige Kriterien dieses Artikels in der Generaldebatte erläutert worden sind. Es tut mir leid ganz offen sagen zu müssen, daß die Beantwortung des zuständigen Assessors kurz und absolut nicht zufriedenstellend war, wenn man nämlich das ganze Berufsleben vor Augen hat. Herr Assessor, Sie können doch nicht ableugnen, erstens einmal was die Berufsberatung anbelangt: wenn man gesetzliche Bestimmungen schafft, dann müssen auch die Bedingungen gegeben sein. Wenn man Normen von anderen Ländern übernimmt, so muß man sehen, wie die Situation dieser Länder ist, die schon eine jahrhundertlange Tradition haben. Man kann hier bei uns nicht einfach Normen übernehmen, wo doch die Voraussetzungen dafür überhaupt nicht vorhanden sind. Sprechen wir ganz offen. In seltenen Fällen gibt es nämlich eine Berufsberatung, in den meisten Fällen gibt es überhaupt keine Berufsberatung! Junge Menschen werden einfach in einen Arbeitsprozess gesetzt, ohne daß ihnen die notwendigen Konsultationen und Vorbereitungen gegeben worden sind. Ich will nicht auf den Punkt eins eingehen, den die Arbeitnehmer und die Unternehmer klar abgelehnt haben. Ich muß ganz offen sagen, das sind Normen, die grotesk sind. Ich habe mich bemüht, Bestimmungen auch von anderen Ländern durchzusehen, dort scheinen solch groteske Normen nicht auf!

Ich möchte auch zu Punkt drei noch etwas sagen. Na, ja, ein junger Mensch kommt mit fünfzehn Jahren in einen Betrieb, er lernt einen Beruf. Der Unternehmer stellt fest, nach einem oder zwei Monaten, daß (der Lehrling) ihm nicht gut zu Gesicht steht. Aufgrund dieser Bestimmungen kann er sofort behaupten der Lehrling habe Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse weitergegeben. Wer stellt das letzten Endes fest? Wenn man solche Massnahmen vorsieht, dann müßte — abgesehen davon, daß diese Formulierung absurd ist — ein Organ bestehen, welches das feststellt. Im Gesetz ist das nicht klar ausgedrückt, auch wenn diese Schlichtungskommission vorgesehen ist. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse: kann man das von einem jungen Menschen verlangen? Kann man das behaupten?

Wir sind voll überzeugt, abgesehen von Punkt eins, zwei u. a., daß die ganzen Bestimmungen jeder Realität und jeder Bildungspolitik — denn die Erlernung eines Berufes ist auch Bildungspolitik — entgegenstehen. Wir sind deshalb dafür, daß dieser Artikel, der eine der grotesksten Sachen in diesem Gesetz darstellt, abgeschafft wird.

ERSCHBAUMER (SPS): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe in meinen kurzen Ausführungen in der Generaldebatte die Wichtigkeit und die Bedeutung des Handwerks in Südtirol grundsätzlich erklärt, grundsätzlich dargestellt, so daß überhaupt kein Zweifel besteht, welche Vorstellungen die SPS zu diesem Berufszweig, zu dieser Berufssparte hat. Bei diesem Artikel aber geht es darum, daß die Beschäftigten, abgesehen jetzt von den Lohnabhängigen, also alle Beschäftigten im Handwerksbereich nicht gleich bewertet werden, als Menschen nicht gleich gesehen werden. Und deswegen bin ich auch der Meinung, daß dieser Artikel fehlt am Platz ist. Wir wissen, daß vor vielen Jahrzehnten ähnliche Formulierungen gebraucht wurden. Und daß man zur Zeit dabei ist, diese diskriminierenden Maßnahmen, die in Verträgen, Verordnungen und Gesetzen festgelegt waren, allmählich zu beheben. Das sollte auch hier der Fall sein. Wir stellen einerseits fest, daß aus diesem Artikel ganz klar ersichtlich ist, wer hinter diesem Gesetzentwurf steht. Die Organisationen von Lehrlingen waren es nicht. Und die Jugendverbände waren wahrscheinlich abseits. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, wenn eine Jugendorganisation wie die SVP-Jugend, die angibt, 15.000 junge Leute zu vertreten, als Mitglieder, und darüber hinaus müsste sie dann noch mehrere Vertreten, ernst zu nehmen wäre, dann hätte sie eine solche Formulierung ihrer Partei niemals zulassen dürfen. Und somit wird gleichzeitig nicht nur dieser Artikel, sondern auch die Jugendorganisation innerhalb der SVP unglaubwürdig: wenn sie als Jugendorganisation für diejenigen, die sie zu vertreten angibt, solch diskriminierende Maßnahmen zulässt. Und wenn ich diskriminierend sage, dann weiss ich, was ich damit meine. Denn ich selber bin ja viele Jahre im Berufsleben gestanden, wo ich das selbst erlebt habe, wo ich Entlassungen hinnehmen mußte, mit solchen Begründungen. Die Gründe waren natürlich andere: weil ich eben von der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe, wie ich das auch jetzt tue, weil ich das in meinen 41 Jahren, seit ich reden kann, immer gepflegt habe. Das war die Ursache. Aber die Begründungen für die Entlassungen waren in solchen Aussagen formuliert. Deswegen kann ich sagen, daß ich am eigenen Leibe erfahren habe, wie mit Lehrlingen, wie mit jungen Menschen umgegangen wird, wenn sie auf irgendeine Weise un bequem werden. Und wenn das gesetzlich festgelegt ist, dann kann man einen überhaupt nicht mehr schützen, keine Organisation kann einen solchen mehr schützen, weil die Interpretation, die Auslegung so großmächtig wird, daß hier von einem Schutz dieses Betroffenen überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Aber, wenn wir den Menschen, ob jung oder älter, gleich einstufen, dann müssten wir auch beim Arbeitgeber ähnliche Maßnahmen im Gesetz festlegen, wenn schon, und zwar, wenn Verletzungen des Kollektivvertrages, daß der auch in seinem Beruf sechs Monate lang die Arbeit nicht mehr ausüben kann. Ansonsten ist das, ja diskriminierend. Und die Verfassung lässt

das ja nicht zu, daß Menschen ungleich behandelt werden. So müsste auch der Arbeitgeber sechs Monate lang den Handlanger machen, so wie Sie gesagt haben, Herr Landesrat: er könnte ja Handlanger werden, er könnte ja etwas anderes werden. Und da geben Sie zu, daß sie bereit sind, diese Diskriminierung zuzulassen: daß der Betreffende seinen Beruf, seine Lehrzeit nicht mehr ausüben kann, was er glaubt, als Berufung für sich zu haben. Diese Diskriminierung kann ich als Sozialdemokrat, als Vertreter dieser Sparte niemals zulassen. Denn ich sage ganz offen, mit allen Risiken der Interpretation der Worte, die ich gebrauche: damit wird der Lehrling zum Spielball! Und ich sage das deswegen, weil ich das selbst erlebt habe. Einmal persönlich, und einmal in meiner Berufstätigkeit als Gewerkschaftler habe ich erlebt, was Menschen am Arbeitsplatz leiden müssen, Unterdrückungen, die wir teilweise auf gesamter Landesebene erleben, diesen Druck der Macht. Deswegen muß ich für den Antrag der Einbringer stimmen. Denn dieser Artikel passt in eine moderne Gesellschaft, in der wir angegeben zu leben, nicht hinein. Ich glaube, auch von der Verfassung her muß es als diskriminierend gesehen werden. Wir haben ja vorgestern darüber diskutiert, daß der Südtiroler sowieso ehrlich, fleissig und brav ist. Soche Massnahmen können wir einfach nicht in ein Gesetz einfügen. Wir wissen aber auch, daß in den Kollektivverträgen Massnahmen vorgesehen sind, und diese reichen für mich aus, denn hier sind es Partner, und nicht eine gesetzliche Regelung.

SFONDRINI (PSI): Io mi aspettavo dall'Assessore Spögler una risposta diversa. E' per questo che mi sono attardato ad illustrare le ragioni per cui abbiamo presentato questo emendamento, e sono le stesse ragioni che hanno fatto sì che all'interno del CESP — qui ci sono dei voti di datori di lavoro e non solamente di rappresentanti di lavoratori — si determinasse una maggioranza tale, per cui mi sembrava ovvio lo stralcio dell'articolo. L'Assessore risponde, invece, che tutto sommato i casi si verificano raramente, e se si verificassero c'è la commissione che esamina queste cose. Ma allora, se si verificano raramente, perché lo mettiamo? Se fosse una regola dove gli apprendisti continuano a cambiare il posto di lavoro con grande frequenza, se è un fenomeno preoccupante, allora mettiamo un certo freno.

Invece, l'Assessore Spögler dice che si verifica di rado questo fatto. Ma noi non possiamo entrare con legge nella sfera della libertà del cittadino, non possiamo! Questo rientra nel grande concetto della libertà dei cittadini. Io credo che questo sia il primo esempio nel Paese dove si limitano le volontà del cittadino, a meno che non compia un reato. Voi mi dite: quando commette un furto. Ma certo, ogni contratto collettivo di lavoro prevede che chi commette un furto è licenziato! Sue due piedi, senza motivazioni; con quella motivazione non si discute neanche, a meno che non si

tratti solamente di sospettato furto, che non ci sia la prova.

«Riveli ad altre persone un segreto aziendale». Ma come si fa a stabilire questo? Bisogna avere una polizia personale privata che stabilisca queste cose! Oppure: «trascuri gravemente i suoi doveri» e cioè non è sufficientemente diligente, onesto corretto. Parlo dal punto di vista del datore di lavoro, dove le ragioni per licenziare un apprendista acquistano una discrezionalità che fa spavento! Non è corretto, non è diligente: chi lo dimostra? Ti licenziano perchè non sei diligente, punto e basta! Oppure, ti licenziano perchè non sei corretto, in relazione a chi? A che tipo di rapporto? Quale rapporto? Quando si dice: «trascuri i suoi doveri», fra i suoi doveri c'è anche quello, in base all'art. 19, di comportarsi in modo diligente, onesto e corretto, ma per quanto riguarda il titolare dell'impresa che trascura i suoi doveri o l'impresa che si trasferisce in altro luogo, oppure perchè la produzione e l'attività dell'impresa subiscono trasformazioni tali da pregiudicare la formazione professionale dell'apprendista, non si prevede niente?

E quando si verificano eventi tali da richiedere la costante presenza in famiglia dell'apprendista? Questi sono rapporti che vengono regolati dalla vita normalmente o, in certi casi, anche dai contratti collettivi di lavoro, però prevedere una pena, cioè che uno non possa più proseguire il lavoro di apprendista inerente alla medesima attività, questa è una cosa completamente assurda. Ci possono essere anche degli altri fatti che possono rendere incompatibile la presenza di un apprendista in un'azienda, addirittura con i propri compagni di lavoro. Io conosco dei casi di persone che si trovano in una situazione di grossa difficoltà nell'ambiente di lavoro nei confronti dei propri compagni di lavoro. In questo caso, se uno se ne vuole andare perchè non resiste in quell'ambiente, chi regola queste cose? Se questo apprendista se ne va, non può andare in un'altra azienda, perché la legge prevede sei mesi di sospensione. Ci sono infinite situazioni, che qui non sono previste, che possono indurre un apprendista a lasciare quel posto di lavoro per andare in un altro posto di lavoro analogo.

Mi ricordo che una volta è venuto da me — non dico una bugia — un lavoratore, il quale non poteva stare a fianco di quell'altro lavoratore, perchè la moglie se la intendeva con lui: "E io me lo devo vedere tutti i giorni davanti agli occhi!" Anche queste cose capitano! Quindi, sono numerosi i casi e approvare una norma di questo tipo che colpisce la generalità, per casi che non sono previsti da dentro — sono innumerevoli i casi —, questa è un'assurdità che solamente noi siamo capaci di mettere in piedi!

Ma perchè il CESP, che ha discusso a lungo su questo articolo, si è trovato d'accordo quasi all'unanimità (12 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti), cioè la grande maggioranza dei presenti, di stralciare questo artico-

lo? Ma perchè durante la discussione sono emerse delle ragioni che giustificano ampiamente il fatto che un cittadino scelga tranquillamente un altro posto di lavoro, senza che debba subire per questo delle sanzioni di questo tipo. Assessore Spögler, Lei ha tanta fretta di approvare questa legge prima del 19 novembre, ma ci sono un paio di articoli che se resteranno, saranno motivo di rinvio da parte del Governo, per cui invece di accelerare l'entrata in vigore della legge, l'avremmo ritardata. Basterebbe molto poco, al punto in cui siamo arrivati, rendere la legge accettabile anche da parte delle opposizioni, ma la presenza di certi articoli che secondo noi mettono anche in forse l'esito della legge presso il Governo ci impedisce nel modo più assoluto di approvare questa nuova normativa. Non è un capriccio, il nostro, ma è appoggiato anche dalla valutazione del CESP sull'opportunità di stralciare questo articolo. Le aziende artigiane sono andate avanti per secoli e nel 1978 si inventa questa normativa, come se questi fatti pregiudichino la struttura provinciale nel settore dell'artigianato. Questo avviene dappertutto, avviene anche al di fuori dell'artigianato, avviene anche nel pubblico impiego! E perchè no? E se uno si licenzia dal pubblico impiego, così come sta avvenendo? Sta avvenendo che della gente occupata nel pubblico impiego, negli enti locali, cerchi di trasferirsi in altri enti locali come la Provincia, il cui trattamento economico è diverso, è migliore. Conosciamo della gente che lavora in comune o nello Stato, che fa il patentino di un certo livello e chiede l'assunzione in Provincia.

Compromette così in un certo senso anche l'andamento di certi uffici, perchè il suo allontanamento può determinare anche delle difficoltà nell'ufficio, perchè non si può sostituire facilmente un dipendente. Oppure, avviene che della gente passi da un ente all'altro, perchè ritiene o di stare meglio dal punto di vista dell'ambiente di lavoro o anche di ricevere uno stipendio maggiore. Queste cose si verificano giornalmente nella nostra provincia. Ma allora perchè dobbiamo prendercela proprio con gli apprendisti? Ma chi sono questi? E' diventata probabilmente una specie strana, che deve essere "brava, diligente, onesta", deve fare questo e questo, non può licenziarsi, ecc. Ma perchè? E' così irrequieta? Prima si dice che il nostro artigianato è complessivamente un modello, rappresenta un modello nel Paese, e poi si introducono una serie di norme repressive, per cui il discorso si dovrebbe addirittura rovesciare.

Noi crediamo che non sia il caso di fare questo discorso, ma soprattutto siamo contrari a limitare minimamente libertà di questo tipo. Il cittadino deve essere libero di fare la sua scelta, perchè se sbaglia ci pensa il Codice Penale a colpirlo, ma deve poter fare queste scelte liberamente, per cui nessun legislatore può impedirgli di fare queste scelte. Noi siamo nettamente contrari su questo punto e diciamo che sarà una delle ragioni del rinvio da parte del Governo, perchè

credo che sia la prima volta che si introducono norme di questo tipo in una legge.

ACHMÜLLER (SVP): Herr Präsident! Auch ich habe meine Bedenken hinsichtlich des Artikels 21, und zwar möchte ich das hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Absatz zwei zum Ausdruck bringen. Wenn es zum Streit kommt zwischen dem Betriebsinhaber und einem Lehrling, ob die im Artikel 4 angeführten Gründe wirklich vorliegen, dann wird der Lehrling kaum in der Lage sein, sich auf gerichtlichem Wege sein Recht zu verschaffen, so daß er mehr oder weniger immer den Kürzeren ziehen wird. Infolgedessen würde ich diese Massnahme, daß er für die Dauer von sechs Monaten kein neues Lehrverhältnis eingehen darf, als zu rigoros empfinden.

PRESIDENTE: Dichiaro anch'io che sono favorevole alla soppressione per i motivi che sono stati illustrati. Questo in primo luogo anche per tenere nel debito conto il parere del CESP: se questo CESP c'è e ci dà un parere che pur non essendo vincolante è però suffragante, bisogna tenerlo in considerazione; in secondo luogo, perchè trovo che una casistica di questa natura, a parte l'invasione della sfera dei diritti personali, individuali, di cui parlava Sfondrini poc'anzi, è comunque unilaterale, in quanto guarda soltanto ad un aspetto della situazione e non all'altro, alle cosiddette manchevolezze da parte del datore di lavoro nei confronti dell'apprendista. E' anche una casistica che lascia degli enormi vuoti che potrebbero verificarsi, come è stato già osservato da altri, per cui io, francamente, avanzando anche qualche dubbio sull'accettazione da parte del Governo di una norma di questo genere, dico che sono favorevole alla soppressione dell'articolo.

SPOGLER (Assessor für Handwerk, Fremdenverkehr und Sport — SVP): Ganz kurz zu diesen Ausführungen der Kollegen. Was die Berufsberatung anbelangt, Herr Kollege Stecher, so möchte ich sagen, auch wenn ich dafür nicht zuständig bin, daß in den letzten Jahren in bezug auf die Lehrlingswerbung sehr viel geschehen ist, es ist sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet worden, so daß man wirklich nicht sagen kann, daß es keine Berufsberatung für die Jugendlichen in Bezug auf gewerbliche Tätigkeiten gibt.

Zum anderen Problem. Sehen Sie, heute ist es so, Kollege Sfondrini daß der Wechsel von Lehrlingen von einem Betrieb zum anderen alles eher als selten ist, sondern sogar sehr häufig erfolgt: weil man eben keinen Lehrvertrag hat, man kann ja wechseln wie man will, so wie man aufgelegt ist, in der Frühe kann man von einem Betrieb in den anderen gehen. Wir glauben, daß das zum Nachteil der Lehrlingsausbildung ist. Nicht zum Nachteil des Meisters, in erster Linie, sondern im Nachteil des Lehrlings, wenn er sehr häufig seine Lehrstelle wechselt. Ich glaube, es ist wichtig, daß ein Lehrling nicht ohne Grund seine

Lehrstelle wechseln kann. Das ist der Inhalt und Sinn dieses Artikels 21. Natürlich müssen Gründe aufgezählt werden, aber man kann nicht alle aufzählen, das ist richtig. Aber es steht doch im Absatz drei, und genau so im Absatz vier dieses Artikels daß eine einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses natürlich jederzeit erfolgen kann. Und wenn man sich schon gar nicht mehr verträgt, wenn irgendwelche Gründe da sind, die in diesem Artikel 21 nicht angeführt sind, oder wenn sonst etwas eintritt, was ein Zusammenarbeiten im Betrieb zwischen Meister und Lehrling nicht mehr gut gestattet, dann ist eine einvernehmliche Auflösung immer möglich. Und es wird dann eben zu dieser einvernehmlichen Auflösung kommen, denn der Meister hat ja kein Interesse, einen Lehrling im Betrieb zu haben, mit dem er nicht mehr gut zusammenarbeiten kann, und der Lehrling hat auch kein Interesse, bei einem Meister zu bleiben, mit dem er nicht auskommt. Und dann kommt es eben zur einvernehmlichen Auflösung des Lehrvertrages, und der Fall ist in Ordnung. Aber man muß doch die Materie regeln. Wir haben ja bereits die Bestimmung, daß ein Lehrvertrag eingeführt werden soll, hier genehmigt. Jedenfalls, eine Mehrheit hat diesen Lehrvertrag genehmigt. Und der Artikel 21 ist ja nichts anderes als die logische Folge der vorhergehenden Artikel. Nun, der Inhalt dieses Artikels 21 stellt keine diskriminierende Massnahme dar, aus meiner Sicht gesehen, denn der Lehrling, wie ich bereits ausgeführt habe, kann ja nicht auf die Strasse gestellt werden. Das heisst, es ist ja nicht so, daß ihm das Arbeiten verboten wird, auch nicht das Arbeiten in Handwerk, sondern nur als Lehrling hört er auf, für diese Zeit tätig zu sein. Er kann also um diese sechs Monate später zur Gesellenprüfung antreten. Das ist eine Sanktion, die für den Meister gilt wie für den Lehrling. Der Meister darf auch weiterarbeiten, genau so, wie der Lehrling weiterarbeiten darf; er darf aber auch keine Lehrlinge mehr aufnehmen. Ich glaube, hier von einer Diskriminierung zu sprechen ist nicht ganz richtig. Im übrigen, wenn man hier gesagt hat, daß das eine einmalige Sache ist auf der Welt, dann muß ich Ihnen sagen: sie ist nicht einmalig, denn gerade in den fortschrittlichen Ländern — ich meine jetzt vom Handwerk her gesehen fortschrittliche Länder — gibt es solche Lehrverträge und natürlich auch solche Bestimmungen, wie sie im Artikel 21 enthalten sind.

Der Kollege Sfondrini sagt, im Wirtschafts- und Sozialbeirat hat man mit grosser Mehrheit die Abschaffung dieses Artikels beantragt. Sehen Sie, auch die Arbeitgeberorganisationen haben kein allzu grosses Interesse, daß dieser Artikel 21 aufrecht bleibt. Auch deswegen das Ergebnis der Abstimmung im Wirtschafts- und Sozialbeirat. Aber wir müssen nicht immer das tun, was Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbände in ihrem eigenen Interesse für richtig erachten. Wir müssen ein Gesetz machen, das die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer berücksichtigt. Und wir glauben, wenn schon ein Lehrvertrag

eingeführt werden soll, dann muß auch eine vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses möglich sein. Und dann muß man auch die Gründe aufzeigen, in etwa, die zu einer vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses führen können. Und wenn jemand einfach mutwillig das Lehrverhältnis auflöst, einseitig, dann muß eine Sanktion vorgesehen werden. Wir kommen nicht darum herum.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'art. 21: respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.

Pongo adesso in votazione l'art. 21: approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 3 astensioni.

Art. 22

Commissione per l'apprendistato artigiano

E' istituita una commissione per l'apprendistato artigiano, chiamata all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.

La commissione di cui al comma precedente é nominata con provvedimento dell'Assessore competente per la durata della legislatura ed é composta:

- a) *dall'Assessore competente o da un funzionario dell'Assessorato competente da lui delegato, in qualità di presidente;*
- b) *da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalla commissione provinciale dell'artigianato;*
- c) *da un rappresentante dei lavoratori dipendenti, designato dalla commissione provinciale dell'artigianato;*
- d) *da due direttori di scuola professionale, designati dagli ispettorati per la formazione professionale.*

Alle riunioni possono partecipare con voto consultivo uno o due esperti, qualora la commissione lo ritenga opportuno.

Qualora appositamente adita, la commissione é tenuta ad effettuare tentativi di conciliazione nelle controversie fra i titolari di impresa e apprendisti. Alla commissione compete, inoltre, l'accertamento dei motivi di cui al precedente art. 21.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato competente.

A questo articolo sono stati presentati dalla Giunta i seguenti emendamenti:

- al secondo comma sostituire la lett. c) come segue: *«da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalla commissione provinciale dell'artigianato»;*
- sostituire il 5° comma con il seguente: *«La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Deve comunque essere assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».*

Poi c'è un emendamento aggiuntivo del primo emendamento, presentato da Achmüller, che dice: *«Aggiungere la seguente dizione: "che siano membri della commissione stessa"».*

La parola al consigliere Achmüller.

ACHMÜLLER (SVP): Ich möchte den Sinn dieser Abänderung erläutern. Erstens möchte ich es begrüßen, daß die Zahl der Arbeitnehmervertreter auf zwei erhöht worden ist. Ich möchte mich beim Landesrat dafür bedanken, daß er diesen Vorschlag gemacht und damit dem Prinzip der Partnerschaft Rechnung getragen hat. Der Sinn des Abänderungsantrages ist folgender. Es ist billig und recht, daß sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ihre Vertreter sozusagen selber bestimmen. Jetzt wäre es an und für sich richtig, daß man hineinschreiben würde, daß die zwei Vertreter der Arbeitgeber von Arbeitgeberorganisationen namhaft gemacht werden, und die Vertreter der Arbeitnehmer von Arbeitnehmerorganisationen. Nun, das ist ein ziemlich komplizierter Vorgang, das könnte sich in die Länge ziehen, man muß die verschiedensten Verbände jeweils befragen. Ich glaube, daß es daher vielleicht einfacher ist, wenn die Vorschläge direkt von der Landeshandwerkskommission gemacht werden, wie vorgeschlagen ist. Nun ist es aber so, daß die Landeshandwerkskommission mehrheitlich von Arbeitgebern zusammengesetzt ist. Und ich glaube, es ist nicht richtig, wenn die Arbeitgeber, mehrheitlich bestimmen, wer die Vertreter der Arbeitnehmer sind. Infolgedessen soll es auf jene Leute beschränkt sein, die im Rahmen der Landeshandwerkskommission Vertreter der Arbeitnehmer sind, die ihrerseits von den Gewerkschaftsorganisationen namhaft gemacht werden. Und daher habe ich mich entschlossen, diesen Abänderungsantrag einzubringen. Natürlich, wenn man meint, daß es nicht nur auf die Leute, die Mitglieder der Handwerkskommission sind, als Arbeitnehmer, beschränkt bleiben soll, sondern auch andere unter Umständen zum Zuge kommen sollten, dann muß man es dahingehend abändern, daß die Gewerkschaften, also Arbeitnehmerorganisationen die Vorschläge machen.

STECHEK (KPI): Wir sind selbstverständlich einverstanden, daß die Arbeitnehmervertretung auf zwei

erhöht wird. Allerdings glauben wir, Kollege Dr. Achmüller, daß die zweite Bemerkung, die Sie gemacht haben, besser ist, denn die erste ist doch einschränkender. Also, das sollte den Organisationen überlassen sein, so wie wir es bei anderen Gesetzen machen: daß sie ihren Vertreter bestimmen — es ist dann sowieso die Bestimmung vorgesehen, gewöhnlich auf Zweier-Vorschlag —, so wie den Handwerkern freisteht, zu entscheiden, welche Namen sie für richtig empfinden.

ERSCHBAUMER (SPS): Ich unterstütze die These des Antragstellers Achmüller beziehungsweise die Interpretation, die vom Kollegen Stecher gegeben wurde. Nachdem aber auch zum Absatz fünf ein Antrag vorliegt, möchte ich auch zu Absatz fünf etwas sagen. Ich begrüße es ausserordentlich, daß der Landeswirtschafts- und Sozialbeirat gewünscht hat, daß auch die ladinische Sprachgruppe in den Kommissionen vertreten ist. Die Abstimmung war: 17 Ja, eine Enthaltung. Also, mit grosser Mehrheit wurde dieser Wunsch geäußert. Die Gesetzgebungskommission hat diesen Vorschlägen Rechnung getragen und hat auch in ihrem Bericht bereits die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe festgehalten. In diesem Zusammenhang möchte ich aber sagen, daß gerade der ladinische Vertreter da im Landtag sich kaum einmal um die Ladiner gekümmert hat. Dies geht auch aus der Antwort zu einer Anfrage hervor, die heute hier verlesen wurde, eine Antwort des Landeshauptmannes, in der er sagt: *«Von berufener ladinischer Seite wurde nie eine Forderung im Sinne Ihrer Anfrage erhoben».* Da meint er sicher den ladinischen Vertreter, denn der Landeshauptmann läßt ja nicht zu, daß ich auch die Ladiner vertreten könnte. Er spricht von der *«berufenen Seite»*, und das wäre der Abgeordnete Demetz. Und der hat, laut Aussage des Landeshauptmannes, sich nie darum gekümmert. Und auch in diesem Falle, muß man sagen, hat er sich zu wenig darum gekümmert, hier hat es der Landeswirtschafts- und Sozialbeirat gemacht, und dann die Kommission. Und am Ende der Legislaturperiode müssen wir feststellen, daß bei dreihundert Gesetzen, die wir verabschiedet haben, kaum einmal ein Antrag vom Vertreter der Ladiner gekommen ist, daß die Ladiner in den Kommissionen vertreten werden.

Hier aber ist es gelungen, weil ein Gremium wie Landeswirtschafts- und Sozialbeirat das gewünscht hat, und die Kommission diesen Wunsch dann auch berücksichtigt hat. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir dürfen nicht alleine auf die berufene Seite warten, sondern wir müssen uns mehr um diese Situation kümmern, damit nicht auch wir deutschsprachigen Südtiroler die Ladiner auf diese Weise assimilieren. Wir müssen ihnen das Recht, das sie haben, zugestehen und uns in der zukünftigen Legislaturperiode im Südtiroler Landtag noch mehr darum kümmern, abgesehen von dem, was der ladinische Vertreter macht, damit die ladinische Sprachgruppe mehr

Berücksichtigung findet, in dem Sinne, wie dies auch im Vorschlag der Gesetzgebungskommission berücksichtigt wird. Wir müssen in Zukunft dieses Prinzip aufrechterhalten. Und ich glaube auch, daß es notwendig ist, daß diese Sprachgruppe nicht als ein Reservat angesehen wird, von der Macht her, von den beiden stärksten Parteien, die hier im Landtag vertreten sind, sondern daß die Ladinier auch ausserhalb dieser zwei Parteien Vertreter finden, die sich für ihre Rechte einsetzen.

PRESIDENTE: Pregherei di non scendere su questioni di carattere personale, approfittando del fatto che siamo alla conclusione della legislatura.

Devo dare lettura di un nuovo emendamento che è stato presentato, sempre su questo argomento, dal consigliere Sfondrini:

- b) *da due rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria;*
- c) *da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali dalle rispettive organizzazioni sindacali».*

La parola al consigliere Demetz.

DEMETZ (SVP): Nachdem mein Name gefallen ist, sehe ich mich gezwungen, hier einmal etwas zu sagen. Kollege Erschbaumer, es gibt ein deutsches Sprichwort, welches sagt: «Lügen haben kurze Beine». Also, Sie stellen hier Behauptungen auf, die gar nicht stimmen. Wenn Sie korrekt gewesen wären, hätten Sie sich vorerst einmal erkundigt, wie diese Vorschläge zustande gekommen sind. Der Herr Landesrat Spögler wird, zusammen mit dem Vertreter der Handwerker, Rag. Hört, Ihnen bestätigen, daß meine Wenigkeit des öfters mit den Vertretern des Grödner Handwerkes bei ihm war, und daß diese Vorschläge, die heute hier eingebaut worden sind, von mir in der Gesetzgebungskommission vorgeschlagen und einstimmig angenommen wurden. Das ist die Tatsache. Daß dann der Wirtschafts- und Sozialbeirat das auch gemacht hat, freut mich. Aber es ist nicht so, daß die Vorschläge von diesem kommen. Lieber Herr Erschbaumer, machen Sie ruhig Wahlpropaganda, aber nicht hier und nicht in diesem Ton!

PRESIDENTE: Vorrei ripetere ancora una volta, per cortesia, di non scendere sul terreno di accusa e controaccuse, difese personali reciproche, ma di attenersi al tema in discussione.

La parola per la seconda volta al consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (SPS): Herr Präsident! Nachdem ich hier als kein Lügner hingestellt wurde, muß ich noch einmal verlesen, was der Landeshauptmann

sagt, in der Beantwortung der Anfrage, schriftlich: «*Von berufener ladinischer Seite wurde nie eine Forderung im Sinne Ihrer Anfrage erhoben*».

MAGNAGO (Präsident des LA — SVP): Das ist doch ganz etwas anderes!

ERSCHBAUMER (SPS): Ja, Ja, ich habe das aber auch in Zusammenhang gebracht, Herr Landeshauptmann.

PRESIDENTE: L'interpellanza è stata già letta e anche la sua risposta scritta! Non riprendiamo questo tema.

ERSCHBAUMER (SPS): Ich bin glücklich darüber, daß in diesem Gesetz die ladinische Volksgruppe vertreten wird. Aber, in den dreihundert Gesetzen, die wir in dieser Legislaturperiode verabschiedet haben, sind solche Massnahmen eben nicht vorgesehen. Und dann, lieber Kollege Abgeordneter Franz Demetz, mich jetzt als Lügner hinzustellen! Das sind Tatsachen! Schauen wir doch die dreihundert Gesetze an. Was wurde dort gemacht? Ich bin der erste, der bereit ist, objektiv zu sein und zu sagen: ich bin dankbar, wenn es so ist. Aber, wenn ich jetzt ausdrücklich sage, ich begrüße es, daß in diesem Gesetz auch die ladinische Volksgruppe vertreten ist, ohne daß ich gesagt habe, wer in der Kommission den Vorschlag gebracht hat; ich weiß es nicht, Sie haben es jetzt gesagt. Aber, die Tatsache, daß in den vergangenen dreihundert Gesetzen diese Massnahmen nicht berücksichtigt wurden. Das heisst, daß damals der Abgeordnete Demetz diese Vorschläge nicht gebracht hat.

PRESIDENTE: La parola per fatto personale al Presidente Magnago.

MAGNAGO (Präsident des LA — SVP): Es sind mir Äusserungen, mündliche oder schriftliche, in den Mund gelegt worden, die nicht stimmen. Sie sind ein grosser Künstler der Verdrehung. In meiner Schriftlichen Antwort auf Ihre Anfrage, wo Sie in sehr demagogischer Weise, wenige Wochen vor den Wahlen, eine Anfrage stellen: ob man die Gesetze und die Verordnungen, die der Landtag genehmigt, nicht auch in die ladinische Sprache übersetzen soll, habe ich Ihnen lediglich geantwortet, daß dies im Sinne des Statutes, erstens, nicht möglich ist; und, daß diese Übersetzung aller Gesetze und Verordnungen, die der die Landtag genehmigt, niemals von ladinischer Seite verlangt worden ist. Das hat mit der Vertretung der Ladinier in irgend einer Kommission überhaupt nichts zu tun. Ich bitte, verdrehen Sie nicht die Tatsachen. Auch wenn Sie von einer Torschlusspanik erfaßt sind, kann man so die Tatsachen nicht ändern, und einem Worte in den Mund schieben, die nicht stimmen!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento

Achmüller all'emendamento della Giunta, che propone di aggiungere la dizione «che siano membri della commissione stessa». Chi è d'accordo? Accolto a maggioranza con 5 astensioni.

Adesso c'è l'emendamento Sfondrini, ma praticamente dovrebbe cadere, perchè dice «designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria» anzichè «membri della commissione stessa». Consigliere Sfondrini, siccome devono essere scelti dalla commissione, per la votazione testè fatta non è possibile mettere in votazione l'emendamento che dice «designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria».

SFONDRINI (PSI): Un conto è la designazione fatta dalla commissione provinciale e un conto è la designazione fatta dalle rispettive organizzazioni sindacali. C'è una grossa differenza, e le spiego subito il perchè. Se si procede in questo senso come si è fatto finora, quando arriveremo alla fine, di organizzazioni sindacali di categoria ce ne sarà una sola!

Stando le cose come sono fino a questo momento, perchè l'emendamento è ancora qui all'esame e può essere anche respinto, attualmente il congegno è costruito in modo talè che una sola organizzazione dei datori di lavoro può essere presente. Io vedo la situazione allo stato attuale, e per cautelarmi in questo momento, mantengo l'emendamento in questo senso. Siccome ho il dubbio che una volta presentato e approvato da parte del Consiglio l'emendamento di Achmüller, non sia più possibile presentarne un altro che tratti lo stesso punto, rimane comunque l'emendamento alla lett. c), che prego di mettere in votazione prima di qualsiasi altro emendamento, essendo l'ultimo emendamento presentato.

ACHMÜLLER (SVP): Zur Klärung möchte ich nur noch folgendes sagen, Herr Abgeordneter Sfondrini. Laut Artikel 33 werden die Vertreter der Arbeitnehmer, die in der Landeshandwerkskommission drinnen sind, aufgrund von Dreivorschlägen, die von Gewerkschaftsorganisationen gemacht werden, vom Landesausschuss nominiert, wie es auch bei allen anderen Vertretungen der Arbeitnehmer der Fall ist. Und wenn jetzt der Zusatz hinzukommt, daß die aus diesen Leuten herausgenommen werden müssen, dann handelt es sich auf alle Fälle um Leute, die von den Gewerkschaftsorganisationen vorgeschlagen worden sind.

PRESIDENTE: Ad ogni modo, è già stato votato l'emendamento di Achmüller. Adesso pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta, comprensivo dell'emendamento Achmüller, cioè: «*da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalla commissione provinciale all'artigianato che siano membri della commissione stessa*».

Chi è d'accordo su questo emendamento? Approvato a maggioranza con quattro astensioni.

Adesso c'è l'emendamento Sfondrini alla lett. c), che dice:

«*c) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali*».

Chi prende la parola sull'emendamento? Nessuno. Chi è d'accordo? Respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli.

Passiamo al quinto comma: qui abbiamo l'emendamento Sfondrini e poi un emendamento della Giunta. L'emendamento Sfondrini chiede di modificare il quinto comma dell'articolo, nonchè gli altri articoli che trattano lo stesso problema, nel seguente modo:

«*La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, secondo i dati dell'ultimo censimento, ed in ogni caso deve garantire la presenza del gruppo linguistico ladino*».

La parola al consigliere Sfondrini.

Art. 23

Esame di lavorante artigiano

L'esame di lavorante artigiano tende ad accertare se, in conformità al profilo professionale, l'apprendista abbia acquisito le capacità e cognizioni inerenti all'attività oggetto dell'apprendistato e se sia in grado di eseguire tutti i lavori pertinenti. Tale esame comprende una parte teorica e una parte pratica. Con regolamento della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, sono emanate ulteriori disposizioni inerenti al contenuto e allo svolgimento dell'esame.

Agli esami di lavorante artigiano sono ammessi i giovani che abbiano ultimato il periodo di apprendistato e la relativa scuola professionale, ovvero le persone che abbiano compiuto il 21.mo anno di età e siano residenti nella provincia di Bolzano, nonchè gli apprendisti che, compiuto il 18.mo anno di età, siano stati anticipatamente qualificati dal datore di lavoro.

Le domande di ammissione all'esame sono presentate all'Assessorato competente. L'Assessore competente dispone l'ammissione previo accertamento dei requisiti richiesti. La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) attestato di fine apprendistato e licenza della scuola professionale o documenti equipollenti, nel caso in cui il richiedente non abbia compiuto il 21.mo anno di età.

La funzione di cui al comma precedente può essere delegata ai direttori delle scuole professionali. In tal caso le domande sono presentate alle direzioni delle stesse.

Gli apprendisti che abbiano terminato la scuola pro-

fessionale prima della conclusione del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere la parte teorica dell'esame. Per l'ammissione alla parte pratica è invece richiesta la conclusione del periodo di apprendistato.

L'Assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può disporre con proprio provvedimento l'esonero parziale o totale dall'esame di lavorante artigiano, qualora un candidato sia in possesso di licenza di istituto, scuola o corso professionali del settore.

Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza con due astensioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

Dr. Luls DURNWALDER

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

Art. 24

Commissione di esame di lavorante artigiano

L'Assessore competente nomina con proprio provvedimento le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono costituite apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino per le attività per le quali l'insegnamento nella scuola professionale è impartita anche in lingua ladina.

Le commissioni sono composte:

- a) dal direttore di una scuola professionale, in qualità di presidente;
- b) da un insegnante di scuola professionale del settore;
- c) da due datori di lavoro artigiani iscritti all'albo di cui all'articolo 30 e da un lavoratore dipendente in possesso del diploma di lavorante o di maestro artigiano del settore.

Può essere istituita un'unica commissione per più attività artigiane affini.

I membri delle commissioni di esame rimangono in carica per la durata di 4 anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nella provincia. Per ogni membro sono proposti due nominativi.

L'Assessore competente invita per iscritto le organizzazioni di cui sopra a presentare le relative designazioni. Qualora entro 45 giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'Assessore procede alla nomina autonomamente.

Per ogni membro è nominato un supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

La commissione di esame delibera a maggioranza assoluta di voti.

Un funzionario dell'Assessorato a ciò appositamente delegato dall'Assessore competente, compie opportune ispezioni, onde verificare il regolare svolgimento degli esami.

Ai membri delle commissioni di esame sono corrisposte le indennità previste dalle vigenti leggi.

I segretari delle commissioni di esame sono nominati dal presidente della commissione stessa.

Wer ist dafür? Mit Stimmenmehrheit bei zwei Enthaltungen genehmigt.

Der Landesausschuss schlägt vor: den ursprünglichen Text des Artikels 25 mit folgendem zu ersetzen:

Art. 25

Diploma di lavorante artigiano

A certificazione dell'esito positivo dell'esame, la commissione rilascia un apposito diploma, sottoscritto dal presidente della commissione stessa.

Wünscht dazu jemand das Wort? Niemand. Wer ist mit dem neuen Art. 25 einverstanden? Mit Stimmenmehrheit bei zwei Enthaltungen genehmigt.

CAPO V

IL MAESTRO ARTIGIANO

Art. 26

Esame di maestro artigiano

L'esame di maestro artigiano comprende nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali e pratiche, necessarie per l'esercizio di un'attività artigiana e per l'addestramento degli apprendisti.

Wer ist dafür? Mit zwei Enthaltungen genehmigt.

Art. 27

Ammissione all'esame di maestro artigiano

Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso del diploma di lavorante artigiano per l'attività oggetto dell'esame o per attività affine oppure titolo sostitutivo di cui al sesto comma dell'art. 23;
- b) un'esperienza professionale nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività affine di almeno due anni, qualora maturata in periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;
- c) sono ammessi all'esame, indipendentemente dai requisiti di cui alle lett. a) e b), i candidati che possano documentare un'esperienza professionale di almeno 6 anni nella relativa attività artigiana.

Con provvedimento dell'Assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma precedente può essere ridotto di un anno, qualora il candidato sia in grado di produrre un diploma di scuola o di istituto tecnici del settore.

L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata:

- a) dal certificato di residenza nella provincia di Bolzano;
- b) dall'attestato di lavorante artigiano o titolo sostitutivo, di cui al sesto comma dell'art. 23;
- c) dall'attestazione del superamento del periodo di esperienza professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al secondo comma del presente articolo.

La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano deve essere presentata all'Assessorato competente. Contro il diniego di ammissione l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Sul ricorso la Giunta provinciale decide entro 30 giorni.

Wer ist dafür? Mit drei Enthaltungen genehmigt.

Art. 28

Contenuto e modalità dell'esame di maestro artigiano

L'esame di maestro artigiano è suddiviso in una parte giuridico-economica, una parte teorico-professionale e una parte pratica.

La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un'impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte può essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 31, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonché il calcolo professionale.

Le prove di esame sono svolte in forma scritta e/o orale.

La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera o di una prova di lavoro.

I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell'Assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, l'Assessore competente decide autonomamente.

Con regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato,

emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sul contenuto delle singole parti dell'esame, sul capo d'opera e sulle prove di lavoro.

I candidati già in possesso di diploma di maestro artigiano, che intendono conseguire altro per attività artigiana diversa, sono esonerati dal sostenimento della parte giuridico-economica.

L'Assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può disporre che il diploma di scuola tecnica superiore o la laurea in scienze giuridiche, economiche o tecniche sostituisca, in tutto o in parte, la prova giuridico-economica e/o teorico-professionale dell'esame di maestro artigiano.

Analogamente al disposto di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l'Assessore competente può istituire con proprio decreto corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica e amministrativa è esercitata, in deroga al disposto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge citata, dall'Assessore competente o da un funzionario a ciò delegato.

Wer ist dafür? Mit zwei Enthaltungen genehmigt.

Art. 29

Certificato di esame e diploma di maestro artigiano

In caso di esito positivo dell'esame di maestro artigiano, la commissione rilascia il relativo certificato che viene sottoscritto dal presidente.

Il diploma di maestro artigiano è conferito dall'Assessore competente.

Wer ist dafür? Mit zwei Enthaltungen genehmigt.

Art. 30

Albo degli artigiani

Presso l'Assessorato competente è istituito apposito albo, nel quale sono iscritte d'ufficio le persone che abbiano sostenuto con profitto l'esame di maestro artigiano nella provincia di Bolzano. Sono parimenti iscritti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o secondo comma dell'art. 43, nonché le persone esonerate dall'esame di maestro artigiano, a norma dell'art. 44 della presente legge.

In casi eccezionali e di comprovata necessità la Giunta provinciale dell'artigianato, può disporre l'iscrizione di persone che siano in possesso dell'attestato di lavorante artigiano, abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e offrano sufficiente garanzia di possedere un'adeguata esperienza professionale. Il rispettivo provvedimento della Giunta provinciale è adottato su istanza dell'interessato e deve essere motivato.

Wer ist dafür? Mit zwei Enthaltungen genehmigt.

Commissione di esame di maestro artigiano

Le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici italiano e tedesco, sono nominate dall'Assessore competente. Qualora 5 o piú candidati appartengano al gruppo linguistico ladino, é nominata un'apposita commissione e maggioranza ladina.

Fanno parte delle commissioni:

- a) *un direttore o un insegnante di scuola professionale del settore oppure un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato competente, in qualità di presidente;*
- b) *un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;*
- c) *due artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30, che esercitano o hanno esercitato l'attività artigiana oggetto dell'esame, oppure un'attività artigiana affine.*

Per piú attività artigiane affini può essere istituita un'unica commissione.

I membri della commissione di esame di maestro artigiano rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30 sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato.

L'Assessorato competente invita per iscritto la commissione provinciale dell'artigianato a presentare le proprie designazioni. Qualora questa non provveda nei successivi 45 giorni, l'Assessore competente procede alla nomina autonomamente.

Per ciascun membro della commissione é nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La commissione di esame di maestro artigiano delibera a maggioranza di voti.

Ai membri della commissione di esame sono corrisposte le indennità previste dalle vigenti leggi.

L'Assessore competente nomina, quali segretari delle commissioni esaminatrici, funzionari del proprio Assessorato.

Wer ist dafür? Mit zwei Enthaltungen genehmigt.

CAPO VI

COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 32

Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato

Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato é istituita presso la Camera di commercio, in-

dustria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato, che quale organo della provincia esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) *cura la tenuta del registro delle imprese artigiane;*
- b) *formula pareri in ordine alle questioni concernenti l'artigianato e la formazione professionale artigiana;*
- c) *assiste le autorità competenti nella promozione dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri;*
- d) *coordina gli interessi delle singole categorie artigiane;*
- e) *stende annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia di Bolzano;*
- f) *assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e provinciali.*

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. Decio MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: Ci sono due emendamenti del consigliere Sfondrini. Il primo emendamento è sostitutivo del primo comma e dice: «*Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato di Bolzano sono istituite le commissioni comprensoriali dell'artigianato e la commissione provinciale dell'artigianato che in particolare esercitano le seguenti attribuzioni.*»

La parola al consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Dico subito da cosa nasce questo emendamento. Noi siamo d'accordo che debba esistere la commissione provinciale dell'artigianato presso la camera di commercio, però ci sono delle situazioni particolari di carattere chiamiamo comprensoriale, delle comunità di valle, come volete, che hanno dei problemi specifici da affrontare e risolvere. Per esempio, mi risulta — so che questa è una richiesta, e mi rivolgo al collega Demetz, fatta soprattutto nella val Gardena — che ci sono problemi dell'artigiano gardinese con degli aspetti peculiari. Anche nella vicina provincia di Trento, quando si è fatta una legge simile, si sono costituite queste commissioni comprensoriali, perchè nella provincia di Trento esistono i comprensori. Anche noi molte volte parliamo di comprensori, di comunità di valle, senza però precisare esattamente queste entità territoriali. Comunque, al posto di comprensori si potrebbe mettere tranquillamente comunità di valle. Perchè? Perchè queste commissioni territoriali possano essere di aiuto alla commissione provinciale dell'artigianato, dato che rappresentano in sostanza delle realtà specifiche di cui bisogna tener conto. E' chiaro che l'artigianato della val Gardena, quando esamina i problemi riguardanti la tutela di questi interessi ha, come ho detto prima, dei connotati, delle specificazioni che sono particolari, e quindi, in sostanza, si esamina, si tutela, si promuove gli

interessi dell'artigianato anche dal punto di vista territoriale. La val Gardena è un esempio molto evidente: nella val Gardena esistono gli artigiani delle varie categorie, indubbiamente, ma il nucleo principale di questo tipo di artigianato ha una sua specificità, ha delle sue caratteristiche, che difficilmente possono essere comprese e inserite nella commissione provinciale. Quindi la mia proposta non è per creare dei doppioni nei confronti della commissione provinciale, ma tende a creare delle commissioni comprensoriali di comunità di valle che hanno delle particolari specificità.

Nel presentare l'emendamento che ho illustrato ho presentato anche un emendamento aggiuntivo all'art. 32. Lo illustro subito: nell'ultimo comma, a seguito di questo emendamento, ho aggiunto: *"La ripartizione delle attribuzioni delle commissioni comprensoriali e della commissione provinciale sarà stabilita nel regolamento di applicazione della Giunta provinciale"*.

Con questa norma, la Giunta provinciale può, con proprio regolamento, attribuire la ripartizione delle attribuzioni di queste commissioni delle comunità di valle, che portano, alla fine, un contributo alla commissione provinciale — lo dico per la terza o per la quarta volta — la quale ha una visione globale dell'attività degli artigiani della provincia, specifico per determinate situazioni, per determinate zone. La zona che viene avanti con maggiore evidenza è proprio la val Gardena, che ha il suo artigianato specifico con le sue caratteristiche, con i suoi problemi, con i suoi interessi, con la necessità di promuovere certe attività, ripeto, di carattere particolare. Ecco, questo è il senso dell'emendamento. In sostanza, le commissioni comprensoriali e le commissioni delle comunità di valle presentano nella commissione provinciale i problemi particolari di un certo tipo di artigianato che si sviluppa nelle varie zone, nelle varie comunità di valle, nei vari comprensori.

SPÖGLER (Assessor für Handwerks, Fremdenverkehr und Sport — SVP): Ganz kurz, um zu sagen, daß wir mit dem Abänderungsantrag Sfondrini nicht einverstanden sind. Ich glaube, wir würden nur alles sehr verkomplizieren. Eine Landeshandwerkskommission genügt. Und die Berufsorganisationen der Handwerker sind ja bezirksmässig organisiert. Sie können somit also der Landeshandwerkskommission und dem Assessorat für Handwerk Vorschläge unterbreiten so viele sie wollen. Und in Gröden gibt es eine Vereinigung der Handwerker, oder wie sie heißen, die sich auch immer zu Sitzungen, zu Besprechungen treffen und die am laufenden Band Vorschläge macht, sei es der Landeshandwerkskommission, sei es dem zuständigen Assessorat. Ich sehe hier also nur eine Verkomplizierung und keine Verbesserung des Gesetzesentwurfes.

SFONDRINI (PSI): Io non ho nessun desiderio di

complicare le cose; ho fatto solo presente alcune realtà territoriali che rappresentano delle specificità: caso tipico è proprio quello della val Gardena. Nella commissione provinciale ci saranno sì presenti rappresentanti della val Gardena, ma queste commissioni avrebbero anche il compito di elaborazione, non solamente la possibilità decisionale all'interno della commissione provinciale. Potrebbero avere anche la funzione — le funzioni poi verrebbero stabilite con regolamento dalla Giunta provinciale — di elaborazione, di contributo per la commissione provinciale.

E non è vero che sono già organizzati; queste commissioni sono commissioni di lavoro, cioè commissioni di proposta, di promozione ecc., che elaborano le loro proposte e le presentano in una situazione di un certo rapporto all'interno della commissione provinciale. Questa gente vuole partecipare; non accetta solamente il diritto di delega, di rappresentanza con uno o due membri nella commissione provinciale, ma vuole contribuire, attraverso questo sistema che io propongo, direttamente e vuole essere momento di elaborazione, di lavoro, per poi presentare questo suo contributo alla commissione provinciale. Dico questo non per dividere la provincia in comunità di valle, pur non avendo certi poteri che hanno i comprensori come per esempio nella vicina provincia di Trento, ma per tenere conto che si concentra in certe comunità di valle un tipo di artigianato, particolare specifico, che sente il bisogno di elaborare e promuovere gli interessi di quel particolare settore. Questo è lo spirito; non certo per complicare. E' facile la risposta dell'Assessore Spögler, che asserisce che voglio complicare le cose; questo non è vero. Io non faccio altro che riportare delle esigenze che sono sorte in relazione a questa legge in determinate assemblee, in particolare in un'assemblea della val Gardena.

PRESIDENTE: A questo punto metto in votazione gli emendamenti Sfondrini, che sono tutt'e due strettamente legati: respinti a maggioranza con tre voti favorevoli.

Pongo in votazione l'art. 32 come presentato dalla Giunta: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 33

Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato

La commissione provinciale dell'artigianato è istituita con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta di 21 membri di cui:

- a) nove artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;
- b) tre persone abilitate ai sensi dell'art. 39 parimenti scelte tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

- c) due lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) due direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori per la formazione professionale;
- e) un funzionario dell'Assessorato competente, quale esperto;
- f) il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;
- g) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'Assessore competente.

Per l'esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell'artigianato da leggi dello Stato, questa è integrata ai sensi delle relative disposizioni.

La composizione della commissione provinciale dell'artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.

L'Assessore competente invita per iscritto le organizzazioni sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei 30 giorni successivi all'invito, la Giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 30.

Funge da segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio.

I membri della commissione provinciale dell'artigianato rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

La commissione è sottoposta alla vigilanza dell'Assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l'Assessore competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la Giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario.

La commissione provinciale dell'artigianato disciplina la propria attività con norme regolamentari da approvarsi dalla Giunta provinciale.

Le spese di funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato sono a carico della Camera di

commercio, industria, agricoltura e artigianato. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio un contributo annuo per la copertura delle spese sostenute dalla commissione nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo è della Giunta: "Al primo comma, lett. a), le parole «dall'organizzazione di categoria» vengono sostituite dalle parole «dalle organizzazioni di categoria»".

Pongo in votazione questo emendamento: approvato all'unanimità.

Secondo emendamento, presentato dalla Giunta: "Al primo comma, lett. c), le parole «due lavoratori artigiani dipendenti» vengono sostituite dalle parole «quattro lavoratori artigiani dipendenti»".

Anche il consigliere Sfondrini ha presentato analogo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 33 così emendato: approvato a maggioranza con tre astensioni.

La seduta continua alle ore 15.30. La seduta è sospesa.

ORE 12.00 UHR

ORE 15.50 UHR

PRESIDENTE: La seduta riprende.

CAPO VII

ATTIVITA' PARA-ARTIGIANE

Art. 34

Attività para-artigiane vincolate

Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono determinate le attività non rientranti tra quelle artigiane ai sensi dell'art. 1, il cui esercizio richiede tuttavia particolari conoscenze e requisiti di professionalità. Per motivi di interesse pubblico, in particolare di pubblica sicurezza, di tutela dei consumatori e degli operatori economici, tali attività sono soggette ad apposita abilitazione (attività artigiane vincolate).

Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza con quattro astensioni.

Art. 35

Attività para-artigiane libere

Per attività para-artigiane libere si intendono le attività non contemplate dagli artt. 1 e 34 della presente

legge, che possono tuttavia formare oggetto di impresa artigiana ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.

L'esercizio delle attività di cui al precedente comma deve essere denunciato alla commissione provinciale dell'artigianato, che provvede all'iscrizione ai sensi del successivo art. 37.

Chi é d'accordo? Approvato a maggioranza con quattro astensioni.

Art. 36

Disposizioni generali

Alle attività para-artigiane si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al Capo I — relative alle attività artigiane affini (art. 2), all'impresa artigiana (art. 3), all'esercizio di un'attività artigiana accessoria nel settore agricolo-forestale e alla produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica (art. 4), alla società di persone e cooperative (art. 5), al diritto alla successione (art. 6) — nonché le disposizioni di cui al Capo III relative ai limiti dell'abilitazione (art. 12).

Pongo in votazione l'art. 36.

NICOLODI (PSI): Chiedo la verifica del numero legale!

PRESIDENTE: (Procede alla verifica del numero legale).

Ci sono sedici consiglieri presenti. Pertanto, ai sensi del regolamento, sospendo la seduta per un'ora. Si riprenderà alle ore 17.50.

ORE 16.50 UHR

ORE 17.50 UHR

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Non voglio fare commenti particolari su quanto é accaduto. Voglio solo raccomandare di garantire la presenza del numero legale. Quindi, ancora una volta insisto presso i gruppi, quantomeno di maggioranza — non lo posso chiedere alle minoranze che del resto sono presenti — perchè garantiscano la presenza del numero legale, altrimenti incorriamo nell'inconveniente di poc'anzi.

MAGNAGO (Presidente della G.P. — SVP): Anche i gruppi di minoranza.

PRESIDENTE: Guardi, Presidente, che le assenze si verificano nella maggioranza. Mi dispiace doverlo dire, ma é così.

Avevo letto l'art. 36, per cui lo metto nuovamente in votazione: approvato a maggioranza con tre astensioni.

Art. 37

Iscrizione delle imprese di cui agli artt. 34 e 35

L'esercizio di un'attività para-artigiana, di cui agli artt. 34 e 35, é subordinato all'iscrizione in apposita appendice al registro delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di commercio a norma dell'art. 7.

L'appendice é suddivisa in tre sezioni:

- 1) *nella prima sezione sono iscritte le imprese individuali;*
- 2) *nella seconda sezione sono iscritte le società di persone e le cooperative;*
- 3) *nella terza sezione sono iscritti i consorzi e le comunità di interesse.*

L'iscrizione deve contenere:

- a) *nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza del titolare dell'impresa;*
- b) *la ragione sociale dell'impresa;*
- c) *l'esatta descrizione dell'attività esercitata;*
- d) *la sede dell'impresa principale ed eventuali sedi secondarie;*
- e) *altre attività svolte contemporaneamente;*
- f) *le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;*
- g) *il diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa di cui all'art. 6, nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata;*
- h) *la data di inizio dell'attività;*
- i) *il numero di codice fiscale.*

Per la denuncia, l'iscrizione, le variazioni e la cancellazione si applicano gli articoli dall'8 all'11.

Chi é d'accordo? Approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 38

Addestramento degli apprendisti nelle attività para-artigiane

In merito all'apprendistato nelle attività para-artigiane si applicano per analogia gli articoli dal 13 al 22.

Al termine del periodo di apprendistato gli apprendisti sono ammessi agli esami finali. Per quanto riguarda lo svolgimento degli stessi e il rilascio del relativo attestato si applicano per analogia gli articoli dal 23 al 25.

Chi é d'accordo? Approvato con due astensioni.

Art. 39

Esame di idoneità

L'esercizio di un'attività para-artigiana vincolata é subordinata al superamento dell'esame di idoneità. L'esame comprende le nozioni tecnico-professionali, commerciali e giuridiche necessarie per l'esercizio in proprio di un'attività para-artigiana vincolata.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono richiesti:

- a) un'esperienza professionale nell'attività para-artigiana oggetto dell'esame oppure in attività para-artigiana affine. Il periodo dell'esperienza per le singole attività è stabilito con regolamento della Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale dell'artigianato;
- b) il possesso dell'attestato di esame di fine apprendistato, laddove l'apprendistato è previsto dal regolamento.

L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. Tale domanda deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata:

- a) dal certificato di residenza;
- b) dall'attestazione dell'esperienza professionale di cui al secondo comma del presente articolo;
- c) dall'attestato di esame di fine apprendistato.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 27 della presente legge.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 40

Contenuto e modalità dell'esame di idoneità

L'esame di idoneità è suddiviso in una parte giuridico-economica e una parte teorico-professionale. La preparazione dei candidati è accertata mediante prove scritte e/o orali.

La parte giuridico-economica comprende nozioni di economia aziendale, di corrispondenza commerciale, di contabilità aziendale e di diritto.

La parte tecnico-professionale comprende tecnologia e la conoscenza dei materiali.

Il programma di esame può, inoltre, prevedere l'esecuzione di una prova di lavoro, qualora ciò sia richiesto dalla particolare natura di un'attività para-artigiana.

Si applicano, inoltre, per analogia le disposizioni di cui al secondo, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma dell'art. 28 della presente legge.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 41

Certificato di esame e attestato di idoneità

In caso di esito positivo dell'esame di idoneità, la commissione rilascia il relativo certificato che viene sottoscritto dal presidente.

L'attestato di idoneità è conferito dall'Assessore competente.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 42

Commissione d'esame di idoneità

La commissione esaminatrice è composta:

- a) dal direttore di una scuola professionale o da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato competente;
- b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria e economia aziendale;
- c) da due persone abilitate a norma dell'art. 39, che esercitino o abbiano esercitato l'attività para-artigiana oggetto dell'esame, ovvero un'attività para-artigiana affine.

Può essere istituita un'unica commissione per più attività para-artigiane affini.

Per analogia si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al primo comma, nonché dal terzo al nono comma dell'art. 31 della presente legge.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Ammissione all'esercizio di professioni artigiane da parte di cittadini originari dei Paesi CEE

I cittadini originari di un Paese CEE, residenti nella provincia di Bolzano possono esercitare attività artigiane, qualora siano in possesso di diploma di maestro artigiano, o di un titolo equipollente conseguito nel territorio della Comunità Economica Europea. L'Assessore competente rilascia su istanza dell'interessato il corrispondente diploma di maestro artigiano e all'iscrizione nell'albo degli artigiani si provvede d'ufficio.

Fino all'unificazione delle disposizioni di legge sull'ammissione all'esercizio di professioni artigiane, ai cittadini di un Paese della CEE residenti in provincia di Bolzano è consentito l'esercizio di un'attività artigiana, rispettivamente attività di cui all'art. 34, qualora dimostrino di avere esercitato la stessa rispettivamente:

- a) per la durata di sei anni consecutivi, in proprio o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) per la durata di tre anni consecutivi, in proprio o come dirigente di azienda, previo formazione professionale almeno triennale;
- c) per la durata di tre anni consecutivi in proprio e per almeno cinque anni a titolo dipendente;
- d) per la durata di cinque anni consecutivi con mansioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche e previo tirocinio almeno triennale.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra è provata da apposito certificato riconosciuto dallo Stato di provenienza ovvero da una competente organizzazione professionale dello stesso.

C'è un emendamento della Giunta con il quale si chiede di inserire al primo comma, dopo le parole "o di un titolo equipollente conseguito" la dizione "in base ad un esame".

SFONDRINI (PSI): Vorrei chiedere all'Assessore: quando si dice in questo articolo "i cittadini originari di un Paese della CEE" si intende anche l'Italia?

SPÖGLER (SVP): Sì.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con tre astensioni

Pongo in votazione l'art. 43: approvato a maggioranza con tre astensioni.

Art. 44

Riconoscimento di esami

L'Assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può disporre, su domanda, l'esonero totale o parziale dai rispettivi esami alle persone residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito fuori provincia il diploma di lavorante, di maestro artigiano ovvero l'attestato di idoneità, qualora la durata e il contenuto della formazione professionale corrispondano ai programmi della Provincia. A tale scopo il richiedente può essere tenuto a produrre i programmi di formazione e d'esame della regione o del Paese d'origine.

Il diploma di lavorante, di maestro artigiano o l'attestato di idoneità sono rilasciati in seguito all'esonero concesso ovvero all'esame complementare sostenuto previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 23, 27 e 38 della presente legge.

La parola al consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Ripeto la mia domanda all'Assessore: quando ci si riferisce alle persone che abbiano conseguito fuori provincia il diploma di lavorante, ci si riferisce anche all'Italia?

SPÖGLER (Assessor für Handwerk, Fremdenverkehr und Sport — SVP): Mit dem Artikel 44 werden die Meisterbriefe anerkannt, automatisch anerkannt, wenn sie erworben wurden aufgrund einer Prüfung, die in irgendeinem EG-Land abgelegt worden ist. Mit dem Artikel 44 wird festgelegt, daß der zuständige Landesrat, nach Anhören der Landeshandwerkskommission, auf Antrag, die hiefür vorgesehenen Prüfungen ganz oder teilweise erlassen kann. Also, im Artikel 43 wird festgelegt, daß demjenigen, der einen Meisterbrief hat, diesen also aufgrund von Prüfungen in irgendeinem EG-Land erworben hat, und somit auch in Italien, dieser Meisterbrief automatisch anerkannt wird. Er muß also in die Meisterrolle eingetragen werden. Im Artikel 44 hingegen handelt es sich darum Meisterbriefe beziehungsweise Gesellenbriefe, die in

einem anderen Land, das nicht der Europäischen Gemeinschaft angehört, werden nicht automatisch anerkannt, sondern sie können, zur Ganze oder teilweise, anerkannt werden, wenn vorher überprüft worden ist, daß die Lehr- und Prüfungsprogrammes des entsprechenden Landes den Lehr- und Prüfungsprogrammen des Landes Südtirol entsprechen. Also, es ist nicht dasselbe. Und somit meinen wir, also in diesem Falle, Herr Kollege Sfondrini, daß es sich um Länder handelt, die nicht der Europäischen Gemeinschaft angehören.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 44: approvato a maggioranza con tre astensioni.

Art. 45

Disposizioni procedurali

In quanto non diversamente disposto, per autorità competente si intende l'Assessore provinciale all'artigianato. Contro i provvedimenti di quest'ultimo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentare entro il termine di 30 giorni.

Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 46, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato può, ove necessario e previo avviso, accedere a proprietà private e pubbliche.

I pareri, rispettivamente della commissione provinciale dell'artigianato e della commissione prevista dall'art. 22, devono essere formulati entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora un'attività già considerata para-artigiana venga definita artigiana, l'attestato di idoneità conseguito è sostitutivo dell'esame di maestro artigiano richiesto per tale attività. Le rispettive imprese sono trascritte d'ufficio nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 7, i titolari stessi sono iscritti all'albo degli artigiani.

Chi é d'accordo? Approvato con una astensione.

Art. 46

Sanzioni

Chiunque eserciti un'attività artigiana o para-artigiana vincolata, senza il possesso della relativa abilitazione, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000. E' inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio.

I titolari di impresa, che nell'esercizio di un'attività artigiana o para-artigiana eccedano i limiti della loro abilitazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

Gli aventi diritto alla continuazione di cui all'art. 6

che non incarichino una persona abilitata all'esercizio di tale attività entro il termine prescritto, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

I titolari di impresa che non presentino domanda di iscrizione ovvero comunicazioni di variazioni entro il termine prescritto, sono passibili di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

Chi esercita un'attività para-artigiana, di cui all'art. 35, senza adempiere all'obbligo della denuncia è passibile di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Le imprese non artigiane che si servono di una ditta o insegna ovvero utilizzino marchi di fabbrica contenenti riferimenti ad un'attività artigiana, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 47

Provvidenze per imprese artigiane e para-artigiane

Delle provvidenze a favore dell'artigianato comunque previste da leggi provinciali, in particolare delle agevolazioni creditizie di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono beneficiare tutte le persone che esercitino o intendano esercitare un'attività artigiana o para-artigiana e siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, nonché le società, le cooperative, i consorzi e le comunioni di interesse, iscritti nel registro delle imprese artigiane.

Chi è d'accordo? Approvato con due astensioni.

Art. 47/bis

Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal direttore della divisione artigianato dell'Amministrazione provinciale.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 48

Disposizioni finali

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme provinciali ad essa contrarie o con essa incompatibili.

Chi è d'accordo? Approvato con tre astensioni.

Art. 49

Disposizioni transitorie

Le imprese artigiane che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già iscritte nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, rispettivamente all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sono d'ufficio trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 37 della presente legge.

E' conferito su domanda il diploma di lavorante artigiano alle persone che in base al libretto di lavoro dimostrino di avere ultimato prima della data del 31 dicembre 1960 il periodo di apprendistato nella provincia di Bolzano.

Titolari di imprese che in base al primo comma del presente articolo sono trascritte nel registro di cui all'art. 7, vengono d'ufficio iscritti all'albo degli artigiani.

Possono, su domanda, ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani le persone in possesso del diploma di lavorante artigiano che precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge erano iscritte nel registro delle imprese artigiane e siano state in seguito depennate su propria istanza.

Pongo in votazione l'art. 49: approvato con tre astensioni.

Art. 50

Norme finanziarie

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 50 milioni all'anno a decorrere dal 1978.

Alla copertura dell'onere sopraindicato a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 33 dello stato di previsione della spesa, che presenta la disponibilità occorrente.

Da parte della Giunta sono stati presentati due emendamenti.

Primo emendamento: al primo comma, sostituire la dizione "a decorrere dal 1978" con la dizione "a decorrere dal 1979".

Chi è d'accordo con questo emendamento? Approvato a maggioranza con tre astensioni.

Secondo emendamento: il secondo comma viene sostituito dal seguente: "Alla copertura dell'onere sopraindicato a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere indicato all'art. 1, punto n. 2, della legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20".

Chi è d'accordo con questo emendamento? Approvato a maggioranza con una astensione.

Pongo in votazione l'art. 50 così emendato: approvato a maggioranza con tre astensioni.

A questo punto dobbiamo ritornare indietro all'art. 14, che abbiamo sospeso ieri, per giungere ad un accomodamento di soddisfazione generale. Ieri si è discusso su questo articolo, ma penso che se uno o due consiglieri vogliono ancora prendere la parola per chiarire le diverse posizioni, la possono avere.

E' rimasto in sospeso l'emendamento presentato da Sfondrini, che dice: "Sono soppresse nel primo comma, nonché nel secondo e terzo comma le parole «*il periodo di apprendistato*»".

Le motivazioni sono state illustrate ampiamente.

La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Assessor für Raumordnung, Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung — SVP) Ich möchte dazu Stellung nehmen, weil diese Sache ja auch Gegenstand der Durchführungsbestimmungen war. Wir wissen alle, daß die Provinz aufgrund des Autonomiestatutes eine eigene Zuständigkeit, eine sekundäre Gesetzgebungsgewalt für das Lehrlingswesen erreicht hat, und zwar, in diesem Falle: Lehrlingswesen als Arbeitsverhältnis. Das ist auch in den Durchführungsbestimmungen geklärt. Denn, über das Lehrlingswesen, abgesehen vom Arbeitsverhältnis, hatten wir schon vorher die Zuständigkeit im Zusammenhang mit der beruflichen Ausbildung. Wir haben diese auch ausgeübt durch die Gesetze aus den Fünfzigerjahren über die berufliche Ausbildung und über die Handwerksordnung. Und mit der eigenen Zuständigkeit für das Lehrlingswesen, nur beschränkt auf das Lehrlingswesen, haben wir auch erreicht, daß wir diesbezüglich auch den arbeitsrechtlichen Aspekt regeln können. Das kann niemand in Zweifel ziehen. Ich sage das auch, weil ich der Ansicht bin, daß die Zentralregierung diese Bestimmung nicht rückverweisen kann, weil wir die Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung einhalten.

Welches sind die Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung über die arbeitsrechtliche Seite des Lehrlingswesens? Da ist kein Grundsatz drinnen, der heisst, daß die Lehrzeit durch Kollektivvertrag geregelt wird. Dieser Grundsatz besteht nicht. Es gibt ähnliche Grundsätze zum Beispiel für das Krankenhauspersonal, für die Gemeindebediensteten. In einem Staatsgesetz, zum Beispiel in den Gesetzen, die die Sanitätsreform eingeleitet haben, steht drinnen, daß die gesamte Besoldung durch einen gesamtstaatlichen, einheitlichen Kollektivvertrag zu regeln ist, so daß daraus der Grundsatz abgeleitet wird, daß das, was in diesem Kollektivvertrag enthalten ist, Grundsätze sind, die die regionale Gesetzgebung binden. Einen solchen Grundsatz haben wir in der staatlichen Gesetzgebung nicht, was das Lehrlingswesen betrifft. Tatsächlich ist die Lehrzeit dann kollektivvertraglich geregelt worden. Das bedeutet jedoch nicht, daß der Gesetzgeber,

der staatliche Gesetzgeber oder der regionale insofern er eben eine Gesetzgebungsgewalt hat, diese Sache regeln kann. Und wir wissen, das Gesetz Nr. 386, das die Sanitätsreform eingeleitet hat, enthält verschiedene Bestimmungen hinsichtlich der Besoldung und des Dienstrechtes der Krankenhausangestellten, die eigentlich auch durch Kollektivverträge normalerweise geregelt werden. Diese Dinge sind vom Gesetzgeber geregelt worden, damit die Kollektivverträge daran nicht mehr rütteln können, denn das Gesetz ist selbstverständlich stärker als der Kollektivvertrag. Aber, wie gesagt, wir haben in der staatlichen Gesetzgebung keinen Grundsatz, der besagt — und das wäre verfassungsrechtlich zweifelhaft —, daß ein Staatsgesetz bestimmen kann, was in den Kollektivverträgen enthalten ist, ist Grundsatz, der die Regionen bindet. Das wäre an sich zweifelhaft. Aber, wir haben nicht einmal das. Wir haben nicht einmal die Bestimmung, daß die Lehrzeit kollektivvertraglich geregelt werden kann, so dass wir bestimmt alle bestehenden Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung einhalten, wenn wir trotzdem jetzt die Lehrzeit regeln und uns damit auf dieselbe Ebene heben, möchte ich sagen, oder zurückkehren, wie in den übrigen Ländern, in den übrigen Staaten der Europäischen Gemeinschaft, wo eben die Lehrzeit gesetzlich geregelt wird. Und wir wissen warum: im Interesse eben der Ausbildung. Daher bin ich der Ansicht, daß wir mit Fug und Recht darauf bestehen können.

SFONDRINI (PSI): Io non mi voglio assolutamente cimentare con il collega Benedikter in materia di interpretazione nè dello Statuto nè delle norme di attuazione. Ma poichè il collega Benedikter ha detto che non esiste nessun principio giuridico a livello nazionale che regolamenti la durata dell'apprendistato, e quindi noi, in base alla norma di attuazione, possiamo stabilire con legge, anzi con regolamento, in base a questa legge che stiamo approvando, vi cito solamente una norma sulla competenza in materia di apprendistato, per quanto riguarda i rapporti giuridici, che non può superare i contratti collettivi di lavoro. L'art. 7 della legge 19 gennaio 1955 dello Stato dice: "*Durata dell'apprendistato e orario di lavoro: L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti di lavoro. Comunque, la durata dell'apprendistato non può superare i cinque anni*". Ecco, il limite che lo Stato pone ai contratti collettivi di lavoro è che non possono essere superiori ai cinque anni, però la legge dello Stato stabilisce che l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categoria professionale dai contratti collettivi di lavoro. Questo è il limite. Lo Stato stesso non ha una diretta competenza, cioè non può invadere un settore che egli stesso demanda alle categorie professionali, cioè ai contratti collettivi di lavoro delle categorie professionali. Quindi, non riesco a capire come la norma di attuazione possa recepire una competenza dello Sta-

to, e quindi poi trasferirla in questo disegno di legge, che lo stesso Stato demanda ai contratti collettivi di lavoro. L'art. 7 della legge 19 gennaio 1955 disciplina l'apprendistato, e l'unico limite che lo Stato pone a questi contratti collettivi di lavoro è che comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni. Questo è l'unico limite che pone alla libera contrattazione tra le parti; però questa durata la lascia alla contrattazione fra le parti. Ora, come ci si può impossessare di una materia che secondo la norma di attuazione dovrebbe essere di competenza dello Stato? Fra il resto anche l'art. 1 della norma 472 dice: "*Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie, ecc. sono esercitate per il rispettivo territorio dalle Province di Trento e di Bolzano*". Questo all'art. 1 della norma di attuazione n. 471. L'art. 2 poi dice: "*Rientrano in particolare tra le funzioni di cui all'articolo precedente quelle relative al rapporto giuridico di apprendistato*". E con questo, si dice, la Provincia si è impossessata di questa materia che nemmeno lo Stato riserva a se stesso, perchè con norma giuridica lo Stato stesso dice che questo periodo di apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita dalle categorie professionali nei contratti collettivi di lavoro. Quindi, sono i contratti collettivi di lavoro che stabiliscono la durata, con un limite — lo dico per la terza volta — quando dice che comunque la durata dell'apprendistato non può superare i cinque anni. Lo Stato con propria legge non regola questa materia, se non in questi termini, ma la lascia alla libera contrattazione. Qui invece, con la norma di attuazione noi vogliamo regolamentare anche questo periodo.

Certamente, e concludo, lo Stato non ha delegato con la norma di attuazione alla Provincia poteri che esso non ha e che non vuole avere. Non li ha, perchè li demanda alla libera contrattazione; pone solamente il limite dei cinque anni.

BENEDIKTER (Assessor für Raumordnung, Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung — SVP): Eines ist, daß euch diese Bestimmung nicht gefällt. Das ist eines, weswegen ihr einen bestimmten Standpunkt vertrittet. Eine andere Angelegenheit ist folgende. Wenn wir uns rein vom Autonomierecht aus unterhalten wollen, dann müsst ihr zugeben, daß die autonomen Provinzen Bozen und Trient Gesetzgebungsgewalt haben über das Lehrlingswesen, einschliesslich — ansonsten hätte diese Gesetzgebung keinen Sinn gehabt — der arbeitsrechtlichen Seite. Ich glaube, das müsst ihr zugeben. Und zwar, sekundäre Gesetzgebung, das heisst, wir müssen uns an die Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung halten. Also, was sind Grundsätze? Das ist dann die Frage: wenn es darauf ankommt, wenn es zum Verfassungsgerichtshof gehen sollte, wenn man Ihren Ausführungen folgt, dann würde die Kollektivvertragsverhandlung, das Kollektivvertragsrecht über dem Gesetze stehen. Und das ist

auch gemäss italienischen Verfassung nicht der Fall. Sondern, der Gesetzgeber kann, sowohl der gesamtstaatliche als auch der regionale Gesetzgeber kann, wo er eine Zuständigkeit hat, irgendetwas, irgendein Institut, wie es im italienischen Sprachgebrauch heißt, irgendetwas, was bisher kollektivvertraglich geregelt worden ist, gesetzlich regeln. Ich glaube, das geben Sie auch zu. Der Gesetzgeber kann hergehen und kann irgendetwas, was bisher der Kollektivvertragsregelung überlassen worden ist, gesetzlich regeln, vielleicht, um zu garantieren, daß diese Errungenschaft nicht mehr angetastet werden kann durch das Auf und Ab der Kollektivverträge.

Was tut der Staat mit seiner Gesetzgebung? Was Sie gesagt haben. Sie haben den Artikel 7 zitiert, also die Lehrzeit soll kollektivvertraglich geregelt werden, sie darf jedoch die fünf Jahre nicht überschreiten. Ich frage Sie: wo ist da der Grundsatz? Der Grundsatz ist nicht ausgesprochen. Und er ist, wie gesagt, anderswo ausgesprochen, im Gesetz Nr. 386 ist eigens gesagt, daß die Kollektivverträge bestimmte, im Gesetz enthaltene Bestimmungen einhalten müssen beziehungsweise diese Bestimmungen nicht abschaffen dürfen. Anderswo wird das ausdrücklich gesagt. Ob das Verfassungsrechtlich einwandfrei ist oder nicht, das wird sich ergeben. Diese Bestimmungen sind ja auch angefochten worden, doch wir wissen, der Verfassungsgerichtshof hat derzeit 2000 behängende Streitfälle, er befasst sich mit Lockheed; es dauert also mindestens zwei Jahre, bis die anderen Streitfälle nacheinander entschieden werden. Aber, der Grundsatz, daß das, was die Kollektivverträge enthalten, ein Grundsatz sei für die sekundäre Gesetzgebung, so wie er anderswo ausgesprochen ist, das ist nicht drinnen. Der Staat überlässt, bis auf weiteres, rebus sic stantibus, die Regelung der Lehrzeit den Kollektivverträgen. Das steht drinnen.

Zweitens steht drinnen, daß diese Lehrzeit auf keinen Fall eine Dauer von fünf Jahren überschreiten darf. Man könnte darüber streiten, ob dieser zweite Satz, diese zweite Bestimmung etwa ein Grundsatz sein könnte. Darüber könnte man streiten. Aber, es ist nicht der Grundsatz ausgesprochen, daß das, was die Kollektivverträge über die Lehrzeit enthalten, gleichgültig, ob es von einer gewissen Seite als zu lang oder zu kurz erachtet wird, ein Grundsatz der staatlichen Gesetzgebung wird, der die Regionen bindet. Es ist ja so, daß nur Bozen und Trient ausdrücklich diese Gesetzgebung haben. Sizilien hat sie auch, indem es Gesetzgebung über das Arbeitsrecht im allgemeinen hat, immer sekundäre Gesetzgebung. Also, wir haben die Gesetzgebung über das Lehrverhältnis, über das Lehrlingswesen, auch arbeitsrechtlich. Und ich stehe auf dem Standpunkt, daß hier kein Grundsatz der Staatsgesetzgebung ausgesprochen ist, der sagt: das, was die Kollektivverträge über die Lehrverträge bestimmen, ist Grundsatz der staatlichen Gesetzgebung. Also kann der Gesetzgeber, in dem Falle auch der regio-

na le Gesetzgeber wie wir es sind, hergehen und dieses Institut durch Gesetz regeln, selbstverständlich ohne etwa andere Grundsätze, sollten solche in der staatlichen Gesetzgebung noch da sein, zu verletzen.

NICOLODI (PSI): Le osservazioni fatte dall'Assessore Benedikter sul piano giuridico sono perfette, non c'è nulla da obiettare, perchè anche a livello di Parlamento, se il Parlamento volesse, in base all'art. 39 della Costituzione, potrebbe regolamentare anche le facoltà delle confederazioni sindacali. Noi non solleviamo il problema giuridico della competenza, almeno da parte mia non certo; noi solleviamo il problema dell'opportunità. Questo è il nostro problema, non quello della non competenza a legiferare. La nostra osservazione fondamentale è quella sull'opportunità di legiferare problemi di rapporto di lavoro e della durata dell'apprendistato. Quindi noi solleviamo il problema politico e non certamente il problema giuridico di sottendere quelle che sono le competenze previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Sfondrini, con il quale si chiede di sopprimere al primo comma il periodo di apprendistato, nonché sopprimere il secondo e terzo comma. Chi è d'accordo con l'emendamento: respinto a maggioranza con quattro voti favorevoli ed una astensione.

C'è un emendamento della Giunta, con il quale si chiede di inserire al terzo comma, dopo la dizione "L'Assessore competente" le parole "su parere conforme". Chi è d'accordo con questo emendamento? Approvato a maggioranza con quattro astensioni.

Pongo in votazione l'art. 14 così emendato: approvato a maggioranza con due astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al consigliere Stecher.

STECHER (KPI): In der Generaldebatte haben wir bereits erklärt, wenn nicht einige grundsätzliche Normen des Gesetzes abgeändert werden, werden wir gegen das Gesetz stimmen. Wenn auch zwei nicht zu unterschätzende Abänderungen vorgenommen wurden, so verbleiben trotzdem eine Reihe grundsätzlicher Normen, die unseren Einwänden und unseren Grundansichten nicht entsprechen. Mit einer ausserordentlichen Sturheit hat die politische Mehrheit schon von Anfang an bei der Behandlung dieses Gesetz auf ihre Positionen beharrt, indem sie weder die Meinung der Opposition, noch die Vorschläge des Landeswirtschaftsrates, noch die Vorschläge der Gewerkschaften usw. berücksichtigt hat. Wir halten dieses Gesetz für eines der schlechtesten, die in dieser Amtsperiode im Landtag eingebracht worden sind. Dies vor allem deswegen, weil in diesem Gesetz noch Ansichten vertreten werden, die von der Zeit und von den Verhältnissen schon längst überholt sind.

Vorausgesetzt, daß dieses Gesetz die Zustimmung der Regierung erhalten sollte, was wir sehr bezweifeln, ist eines sicher: daß dieses Gesetz der gesamten Handwerkerkategorie im allgemeinen nicht viel Positives bringen wird. Das Gesetz wird ernsthafte Konfliktsituationen heraufbeschwören, weil es weder den Handwerkern noch den Lehrlingen noch der gesamten Jugend, die sich auf diesem Gebiete betätigen will, entspricht. Deshalb werden wir bei diesem Gesetz entschieden mit Nein stimmen.

ERSCHBAUMER (SPS): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe in der Generaldebatte kurz den Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei Südtirols zu diesem Gesetzeswerk und zur Berufssparte Handwerk insgesamt zum Ausdruck gebracht. Ich habe es auch begrüßt, daß der Wunsch des Landeswirtschafts- und Sozialbeirates, was die ladinische Sprache anbelangt, berücksichtigt wurde. Herr Landesrat, ich kann nur das begrüßen, was mir schriftlich unterbreitet wurde, denn, wenn Sie es vorgeschlagen hätten, dann wäre es ja bereits im Gesetzesentwurf eingebaut. Sie haben doch schon einige Jahre an diesem Gesetzesentwurf gearbeitet, und jetzt wollen sie behaupten, es sei Ihr Vorschlag! Dann hätten Sie das sicher in den Gesetzesentwurf hineingebracht. Gut, Sie wollen auch das noch verkaufen, was andere fordern.

Die Wünsche der Gewerkschaften sind in diesem Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt, ganz speziell, was den Artikel 14 betrifft, den wir vor kurzem hier beschlossen haben. Einige Verbesserungen zu diesem Gesetzesentwurf wurden noch von der Kommission vorgeschlagen. Aber hier im Plenum haben wir erlebt und feststellen müssen, so wie der Vorredner Abgeordneter Stecher gesagt hat: es wird mit Sturheit, vorgegangen ohne zu berücksichtigen, daß die Kollektivpartner bereits seit Jahren andere Vereinbarungen haben, die in Kraft sind.

Ich möchte aber noch etwas sagen. Gerade auch bei der Behandlung dieses Gesetzesentwurfes sind Polemiken aufgetaucht, wie schon öfters in den letzten vier Jahren. Wenn die Opposition Vorschläge unterbreitet, dann werden diese als Demagogie hingestellt. Auch heute war dasselbe der Fall, als der Landeshauptmann Magnago meine Anfrage vom 2. Oktober bezüglich Veröffentlichung der Landesgesetze in ladinischer Sprache als demagogisch hingestellt hat. Dies, weil er es einfach nicht ertragen kann, daß von einem Oppositionsvertreter auch die ladinische Sprache, die ladinische Volksgruppe vertreten wird. Und ich muß sagen, wenn er bei der Tagung der "Comunanza ladin" in Bozen anwesend gewesen wäre, dann hätte er erlebt, welche Probleme diese Volksgruppe hat. Und im Interesse der Vertreter, die damals gesprochen haben, habe ich diese Anfrage eingebracht. Wenn der Landeshauptmann aber sagt, ich hätte das in polemischer, demagogischer Weise getan, dann

muß ich diesen Ball zurückschmeißen. Aber was noch schlimmer ist, der Landeshauptmann sagt, es war eine Torschlusspanik, daß ich im letzten Moment, am 2. Oktober, diese Anfrage einbringe. Herr Landeshauptmann, Sie haben persönlich geantwortet, nicht zu einem Artikel, weil Sie sich persönlich getroffen gefühlt haben. Ja, als Sie mir das sagten, waren Sie so aufgeregt, daß ich aus Rücksicht, aus menschlicher Rücksicht nicht mehr das Wort ergriffen habe, weil ich Sie nicht in eine noch ärgere Aufregung bringen wollte. Nachdem ich aber sehe, daß Sie sich wieder beruhigt haben, kann ich das jetzt bringen. Wenn Sie von Torschlusspanik reden, dann muß ich auch wieder den Ball zurückschmeißen: gerade in den letzten Tagen der Arbeit dieser Legislaturperiode wird dieser Gesetzentwurf hier im Landtag behandelt.

Und wir haben noch weitere Gesetzentwürfe zu behandeln. Das ist scheinbar nicht Torschlusspanik! Nur wenn die Opposition das macht, dann ist es Torschlusspanik. Ja, man will einfach nicht eine aktive Opposition, weil man daran ja nicht gewöhnt war. Man hat immer gesagt, die Opposition soll innerhalb der Volkspartei sein, doch die war ja nie aktiv, innerhalb der Volkspartei, so wie die Opposition jetzt aktiv ist. Deswegen können Sie es gar nicht vertragen, daß die Opposition aktiv ist. Sie haben keine besseren Argumente gehabt und haben einfach gesagt, das wäre Torschlusspanik. Ja, ich gebe diesen Ball zurück. Wenn Sie schon sagen, ich mache hier nur Wahlpropaganda, wir werden es ja erleben, ich habe vier Jahre lang Wahlpropaganda gemacht, mehr als vier Jahre lang habe ich im Landtag Wahlpropaganda gemacht. Wenn ich wieder in den Landtag komme, dann wird das in den nächsten Jahren genau so sein, vom ersten Tag an, und nicht nur die letzten Wochen, so wie Sie glauben, daß es manche hier machen. Das ist die Antwort. Und wir werden es erleben, wie weit es der Wähler honoriert.

Zum Gesetz selber kann ich nur sagen, die Mehrheit ist auf keinen Kompromiss eingegangen, die Interessen der Organisationen, der Gewerkschaften, der Lehrlinge hat sie auf keinen Fall berücksichtigt. Diesem Gesetz kann man aus dieser Überlegung heraus nicht die Zustimmung geben. Deswegen sage ich ganz offen, im Namen der Sozialdemokratischen Partei Südtirols, daß ich diesem Gesetz die Zustimmung nicht gebe. Ich erwarte aber, daß in der nächsten Legislaturperiode dieses Gesetz zur Behandlung kommt, weil ich glaube, daß es in Rom nicht die Genehmigung erfährt. Vielleicht spekuliert jemand darauf, daß man kurz vor den Wahlen noch in diese Konfliktsituation kommt, um dann noch einmal eine bestimmte Gefahr aufzuzeigen, die man eben bei Wahlen notwendig braucht.

DUBIS (SVP): Herr Präsident! Werte Kollegen! In der Generaldebatte zu diesem Gesetz habe ich mich nicht zu Wort gemeldet. Und ich darf deshalb jetzt die

Gelegenheit wahrnehmen, grundsätzlich zwei Gedanken zu diesem Gesetz zu äussern. Der erste Gedanke ist hundertprozentig positiv, und zwar, ich bin überzeugt, daß dieses Gesetz auf dem Gebiete des Handwerks eine Lücke ausfüllt. Wir brauchen in Südtirol eine genauere Regelung des Handwerks. Ich habe aber beim Studium dieses Gesetzes den Eindruck gehabt, Herr Landesrat, daß wir als Gesetzgeber hier vielleicht in manchen Fällen etwas streng oder gar zu streng, zu genau vorgegangen sind. Die praktische Anwendung des Gesetzes wird beweisen, ob diese relativ strengen Maßnahmen angebracht sind oder ob sie morgen einer Änderung unterzogen werden müssen. Kein negatives Urteil meinerseits deshalb, sondern ein grundsätzlich positives Urteil, jedoch mit dieser einschränkenden Bemerkung, daß, wie auch bei anderen Gesetzen, die tatsächliche Anwendung, die konkrete Anwendung zeigen wird, inwieweit wir als Gesetzgeber das richtige Mass der Ordnung gefunden haben oder nicht.

Der zweite Anlass, den ich hier wahrnehmen möchte, kommt vom Kollegen Erschbaumer im Zusammenhang mit seinen Äusserungen über die Ladinier. Kollege Erschbaumer kann sich vielleicht erinnern, daß es im Laufe dieser Legislaturperiode ein Gesetz gegeben hat, das auch in ladinischer Sprache veröffentlicht wurde, und das war das Gesetz über die Errichtung des ladinischen Kulturinstitutes. Sie wissen, Herr Kollege, daß ich mit Demetz gemeinsam Einbringer dieses Gesetzes war. Was Sie nicht wissen das sind die Schwierigkeiten, die ich hatte, um bei den zuständigen Ämtern in Trient die Erlaubnis für diese Veröffentlichung zu bekommen. Man hat mir da eingangs gesagt, das sei im Sinne des Autonomiestatutes nicht möglich, das sei überhaupt nicht denkbar. Und dann war es eben doch möglich. Und was Sie auch noch nicht wissen, und was ich Ihnen sagen möchte, ist, daß wir unlängst, vor ungefähr einem Monat, im Regionalausschuss dieses Problem behandelt haben, und zwar in dem Sinne, daß man anlässlich der Erneuerung des Vertrages zwischen der Region und derjenigen Stelle, die die Veröffentlichung vornimmt, die Möglichkeit einer Veröffentlichung auch in ladinischer Sprache vorsehen sollte, für den Fall, daß es sich um ein Gesetz handelt, das direkt die Ladinier betrifft. Umgekehrt, Ihre Anfrage betrifft die Veröffentlichung in ladinischer Sprache aller Gesetze des Landtages. Und da ist leider das Hindernis des Autonomiestatutes gegeben, im Sinne dessen, was Ihnen unser Landeshauptmann auf Ihre Anfrage geantwortet hat. Warum sage ich Ihnen das? Um Ihnen zu beweisen, daß die Bemühungen in diesem Sinne nicht jetzt seit vierzehn Tagen oder drei Wochen auf Ihrem Mist, oder ausschliesslich auf Ihrem Mist gewachsen sind, sondern daß auch in den Kreisen der Südtiroler Volkspartei durch gemeinsamen Einsatz diesbezüglich gehandelt wurde, und zum Teil mit Erfolg.

PRESIDENTE: Il collega consigliere avvocato Du-

bis poteva aggiungere che la Giunta regionale in quella circostanza di comune accordo con tutti i partiti ivi presenti, dalla Democrazia Cristiana alla Südtiroler Volkspartei, al PSDI incluso, si è dichiarata d'accordo per la pubblicazione in lingua ladina di leggi che interessino il mondo ladino in particolare. Questo a completamento.

La parola al Presidente Magnago.

MAGNAGO (Präsident des LA — SVP): Nachdem der Abgeordnete Erschbaumer die Stimmabgabeerklärung ausgenützt hat, um auf ein Thema zurückzukommen, das ihm scheinbar heraufstinkt und das er nicht verdauen kann, muß ich noch einmal präzisieren, daß der Kollege Erschbaumer eine schriftliche Anfrage an mich gerichtet hat, für die er eine schriftliche Antwort bekommen hat. In dieser Anfrage fragt er fünf Wochen vor den Wahlen, ob der Landesausschuss nicht gedenkt, alle Gesetze und Verordnungen in ladinischer Sprache zu veröffentlichen. Und nachdem Sie, Herr Erschbaumer, fünf Jahre Zeit gehabt hätten, eine solche Anfrage zu stellen, und Sie diese erst fünf Wochen vor den Wahlen stellen, dann glaube ich, kann man schon annehmen, daß das mit Torschlusspanik etwas zu tun hat, und daß das mit Wahlpropaganda zu tun hat. Erstens.

Zweitens, Sie haben in sehr unkorrekter Weise diesen meinen Brief, in dem ich Ihnen geantwortet habe, daß das von ladinischer Seite nie verlangt worden ist, für einen ganz anderen Zweck verwendet, der mit diesem Brief nichts zu tun hat. Das ist unkorrekt. Und deswegen, die Zigarre, die ich Ihnen heute verpasst habe, wenn ich so sagen kann, die müssen Sie schon selber fertigräuchen.

BERTORELLE (DC): Dopo questa lunga discussione in merito ad una legge che, essendo di ordinamento, si presta ad una grossa discussione — è la prima volta che su questo tema si porta una legge di ordinamento — non poteva mancare il parere del nostro partito, il quale in Giunta ha approvato questo disegno di legge. Nonostante la lunga discussione in Consiglio, io sono qui a riconfermare questo voto favorevole e a dire che non mi scandalizzo per le osservazioni che hanno fatto le minoranze, le opposizioni. Evidentemente nel loro ruolo di opposizione sono più portate alla critica che all'approvazione, ma ci sono effettivamente molti temi, i quali sono controversi e vengono visti in un modo piuttosto che in un altro.

Quella dell'ordinamento è una materia dove tutte le opinioni sono possibili entro un certo limite. E di questo metodo, di questo sistema di critica, di opposizione, i colleghi dei partiti che non sono in Giunta hanno fatto ampio uso.

Io devo dire che, come per altre leggi di ordinamento che verranno in discussione in questi giorni, il problema era questo: o rimandare di un altro anno, per-

chè si tratta di un altro anno, la decisione su temi importanti, oppure approvare delle leggi che, pur contenendo delle manchevolezze, comunque avviano questo processo di ordinamento di determinati settori. Mi riferisco in particolare alla legge sui consultori familiari e alla legge sull'alcolismo e sulla droga, che dovevano essere recepite dopo le leggi nazionali del 1975 rispettivamente del 1976, e per quali effettivamente rimandare la trattazione ad un'altra legislatura sarebbe stato troppo pesante; mi riferisco alla legge sui minorati, che verrà in esame successivamente e così pure alla legge sull'edilizia popolare. Sappiamo bene che le elezioni portano una stasi di carattere legislativo che dura fino a giugno. L'esperienza di tutte le legislature — ormai siamo alla fine della settima legislatura — ci dice che prima di maggio o giugno non si comincia a legiferare, perchè le Giunte si formano appena in tarda primavera e poi queste devono cominciare ad elaborare le leggi. Quindi, praticamente si tratta di un periodo di un anno. E' questo, dunque, l'interrogativo che viene posto a tutti i consiglieri, ed anche ai consiglieri di opposizione, che pure fanno parte del Consiglio. Il discorso dei cinque anni di tempo va sempre bene, però, se il consigliere Nicolodi ha la pazienza di prendere in mano tutto l'elenco delle leggi approvate in questo quinquennio si renderà conto che questo è stato il quinquennio nel quale abbiamo varato più leggi.

PRESIDENTE: Farò io l'elenco!

BERTORELLE (DC): Ecco, lo farà il Presidente. Ma io, senza avere dei dati precisi in questo momento da citare, sono convinto che quest'accusa non ci può essere rivolta, non può essere rivolta alla Giunta perchè proprio in questo periodo il numero delle leggi presentate è stato superiore a quello di tutte le altre legislature. E viceversa, purtroppo, sono mancate proposte di legge di iniziativa consiliare, al punto tale che si sono viste ben tre proposte di legge — una sulla droga, una sui consultori familiari, un'altra sul CESP — presentate dal nostro gruppo che fa parte della maggioranza. Anche queste proposte sono tese a rimuovere determinate difficoltà. Ci rendiamo conto di tutto, per carità: dell'organizzazione che ha il gruppo della Volkspartei, della minor organizzazione che ha il gruppo della Democrazia Cristiana, della scarsa possibilità che hanno gli altri gruppi che sono in pochi e che quindi hanno necessità di fare molte altre cose, però nella critica che si fa si tenga presente anche se è il caso di rimandare i problemi grossi alla prossima legislatura o se non sia il caso di presentare delle leggi che, pur discusse affrettatamente, almeno consentono l'inizio di un discorso, che poi nell'ambito della nostra autonomia — l'abbiamo visto — si possono modificare, migliorare in breve tempo. Non è come in Parlamento, dove l'iter è molto, molto più lungo.

Questo tema riguarda ben diecimila imprese artigiane, riguarda ben ventiquattromila persone occupa-

te, riguarda, cioè, una parte della produzione e dell'attività economica non indifferente. La nostra è una delle poche provincie nel territorio nazionale dove esiste ancora l'artigianato. Era necessario provvedere ad un ordinamento o no? Tutti, mi pare, sono d'accordo su questo punto: era necessario, anche se, su alcuni punti, si possono avere delle divergenze, si possono determinare delle difficoltà. Da parte nostra, per esempio, per quanto riguarda la formazione professionale degli apprendisti dell'artigianato, troviamo che è diversa dalla formazione per imprese non artigiane, e che quindi c'è un diverso trattamento per chi è apprendista artigiano e per chi è apprendista in imprese non artigiane, mentre, viceversa, l'apprendistato dovrebbe avere un "minimo comun denominatore" per tutte le imprese. E qui allora viene fuori l'altro argomento, pure importante, della modifica della legge n. 3 del 1955 sulla formazione professionale, legge evidentemente superata, non soltanto perchè sono passati vent'anni e più da quel momento, ma soprattutto perchè sono avvenuti nel frattempo tali e tanti motivi di evoluzione nella società e nella nostra economia, da consigliare una riedizione. Anche noi, quindi, avremmo delle osservazioni da fare, come per esempio la partecipazione dei ladini all'organizzazione, alla struttura di questa legge. Pur prendendo atto che sono stati approvati degli emendamenti, forse non è stato dato lo spazio sufficiente ad una categoria che rappresenta nel nostro artigianato la punta elitaria, la punta più interessante di tutto. Quindi, se volessimo scendere nei dettagli e discutere sulle possibilità di migliorare questa legge, credo che ne avremmo altrettanti e forse più motivi di quelli che hanno i colleghi dell'opposizione, avendo partecipato alla sua approvazione in Giunta e sapendo quali sono le situazioni che si verificano. Ciò nonostante, noi riteniamo opportuno dare il nostro voto e dire che questa legge dovrebbe inaugurare un periodo di notevole interesse in questo settore dell'apprendistato, che per noi riveste ancora molta importanza. Dobbiamo anche dire che in questo settore, forse soprattutto da parte di lingua italiana non c'è abbastanza attenzione alle possibilità dell'artigianato. Mentre i giovani cercano quelle soluzioni di occupazioni tranquille negli enti pubblici, che li mettano al sicuro per oggi e per il domani, forse non sforzano abbastanza la loro intelligenza e quella delle loro famiglie alla ricerca di un posto nell'ambito dell'artigianato, che offre grosse possibilità nella nostra provincia. E' una delle occasioni di lavoro che, come è utilmente sfruttato principalmente dal gruppo di lingua tedesca, potrebbe essere sfruttato anche dai giovani del gruppo di lingua italiana. In questo senso anche da parte nostra vorremmo impegnarci perchè siano divulgate tutte queste norme e l'artigianato non resti appannaggio soltanto di un gruppo nell'apprendistato. Con queste premesse, noi diamo la nostra approvazione a questa legge.

SFONDRINI (PSI): Non volevo fare la dichiarazione

di voto, perchè avevo già preannunciato in sede di discussione generale che, se certi emendamenti ad alcuni articoli non fossero stati accolti, noi avremmo votato senz'altro contro. Il nostro atteggiamento è evidente, è chiaro, ma con Bertorelle, purtroppo, quando si tratta di assumere certi atteggiamenti, ci troviamo sempre su sponde opposte. E' proprio la dichiarazione di voto di Bertorelle che mi fa prendere la parola per dichiarare il nostro voto negativo su questo disegno di legge. Non basta fare leggi, bisogna farle bene.

Non basta dire: le proposte di iniziativa consiliare le abbiamo fatte soltanto noi della maggioranza. No, collega Bertorelle, neanche se noi proponessimo di fare i piedini alle mosche avremmo udienza in questa assemblea. Le proposte di legge del collega Bertorelle hanno indotto la Giunta a prendere in esame determinati temi e gliene abbiamo dato atto; potrebbe dire queste cose se noi non gli avessimo dato atto di queste sue iniziative. Egli quindi, ha costretto la Giunta ad uscire allo scoperto e a legiferare su alcune questioni di grande interesse. Il modo poi in cui è stato legiferato, questo l'abbiamo lasciato libero al giudizio dei colleghi del Consiglio provinciale. La verità è che l'unica legge — forse ce n'è anche un'altra — che ha urgenza di essere esaminata e votata dal Consiglio provinciale in questo momento è quella del piano decennale nazionale nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, dove si recepiscono alcuni miliardi — mi sembra 14 miliardi circa — per avviare un certo programma, sia per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata che per quanto riguarda l'edilizia convenzionale. I mesi, in questo caso, sono preziosissimi. D'accordo, l'artigianato è rimasto in queste condizioni per lungo tempo, ma non succedeva niente alle diecimila aziende, a tutti i dipendenti e a quelli futuri se rimaneva così ancora per un po'. Il collega Bertorelle consiglia di rivolgersi a questo settore per occasioni di lavoro, però questo consiglio è sempre rivolto a certi strati di lavoratori o di giovani. Si predica in un modo e si razzola in modo diverso: si vorrebbe che fossero sempre gli altri a fare i sarti, i ciabattini, i barbieri, gli idraulici, gli altri! Ci si rivolge agli altri; per sé si riservano i posti per la libera professione, l'alta burocrazia, ecc. Sono d'accordo, quella dell'artigianato è la categoria, per conto mio, più rispettabile che ci sia: io stesso sono figlio di un artigiano, perchè mio padre era falegname. L'artigiano è sempre uno che lavora con la testa, oltre che con le mani, ma direi soprattutto con la testa; sembra che lavori con le mani, ma lavora con la testa. Ognuno ha le sue caratteristiche, la sua inventiva, ha il suo ingegno, la sua fantasia e ogni artigiano che lavora nel medesimo settore è diverso dall'altro.

Il discorso, però è diverso: eravamo forse presi per la gola perchè avevamo un settore che stava andando a catafascio e quindi persisteva l'urgenza di approvare questa legge in questi ultimi quindici giorni — l'abbiamo in mano da due mesi, per la verità, un mese ufficialmente — o era opportuno rinviare per farla, dal

nostro punto di vista, migliore? Non ci sembra di aver dato un contributo negativo di critica per la critica; il collega Nicolodi ha detto: per noi l'art. 14, fatto in questo modo o fatto nel modo in cui lo proponiamo noi, ha una grossa differenza sul piano politico di opportunità politica. Questo io l'ho sostenuto anche sul piano giuridico. Vedremo poi chi ha ragione, vedremo poi, quando il Governo esaminerà questo disegno di legge, che fine esso avrà. Purtroppo, senza essere giurista, ho avuto ragione per quanto riguarda la legge di modifica degli organi collegiali su due questioni, che puntualmente il Governo ha rinviato con gli argomenti che avevo sostenuto, senza che mi sia fatto vivo presso chi di dovere per sottolineare quei due problemi. Quindi vedremo se le cose andranno nel senso che voi auspicate.

Bisogna riconoscere che alcune modifiche di carattere anche sostanziale, tra quelli del CESP e gli emendamenti della Giunta presi su propria iniziativa, hanno migliorato il testo originario, indubbiamente. C'erano, però, tre o quattro punti (l'art. 14, l'art. 21 e l'art. 30) che sono la cartina di tornasole di due concezioni nettamente divise e separate: non dico di una concezione socialista, ma di una concezione progressista quanto meno e di una concezione conservatrice fino in fondo. Ecco, questi due concetti si sono scontrati. Non è che noi avevamo fatto delle proposte rivoluzionarie o addirittura inaccettabili, come se noi avessimo fatto delle proposte che costituissero un elemento unico sul territorio nazionale, no, le proposte che avevamo fatto si inquadravano in quelli che sono i principi legislativi esistenti nel nostro Paese. Abbiamo percorso questa strada quando abbiamo presentato quelle modifiche. Quindi, rifiuto nel modo più assoluto in questo caso — può darsi che in altri casi sia capitato — una posizione preconcepita da parte nostra nei confronti del disegno di legge; piuttosto abbiamo tentato di fornire quegli apporti che fossero anche in linea con una visione politica, che non è solamente nostra, ma che è abbastanza generale nel nostro Paese. Oggi, consigliere Bertorelle, abbiamo fatto una proposta, per esempio, di fare riferimento al censimento, e non vi siete neanche accorti di avere votato contro.

BERTORELLE (DC): (*interrompe — unterbricht*).

SFONDRINI (PSI): Forse Lei non era presente in quel momento. Comunque, siete stati così attenti ai nostri emendamenti che avete votato contro quello in cui si chiedeva che le commissioni fossero riferite ai dati del censimento. Non sfrutteremo questo argomento, per carità, perchè riconosco la completa, totale disattenzione sugli emendamenti che noi abbiamo presentato. Forse subite di riflesso una sorta di arroganza essendo in una maggioranza che è maggioranza assoluta. In questi anni ho trovato un disinteresse totale per quello che dice l'opposizione, e la trasformazione di questi atteggiamenti dell'opposizione in posi-

zioni preconcepite. Questo non è vero, perchè molto pacatamente abbiamo fatto delle proposte. Molto pacatamente le abbiamo portate avanti, ma abbiamo riscontrato disinteresse totale, assoluto, e quindi arroganza, perchè se le maggioranze fossero precarie sul filo del rasoio, starebbero molto più attente a quello che dicono le opposizioni. Questo è un male che scontrerete — l'ho già detto l'altra volta —; subirete — è facile prevederlo — una degenerazione, la degenerazione cioè di chi detiene la maggioranza assoluta per molto tempo.

Proprio voi che siete minoranza a livello nazionale, dovrete sapere che cosa significa essere minoranza, minoranza etnica ma anche politica alla fine, perchè fate parte dell'opposizione in questo momento a livello nazionale.

Indubbiamente avete una grande forza, ma il concetto di minoranza racchiude in sé un po' tutto il concetto di minoranza politica, etnica, ecc. E' un po' una sorte comune quella che hanno le minoranze, cioè di essere poco ascoltate dalla maggioranza.

Questo vostro atteggiamento è un atteggiamento che in questo momento vi fa comodo, perchè vi fa governare tranquillamente, senza scossoni, avendo una maggioranza preconstituita, ma alla fine — non faccio il profeta, ma è facile prevederlo — questo si ritorcerà su di voi, perchè vi porterà a degenerare nel metodo democratico, a non ascoltare chi cerca di fare uno sforzo come contributo oggettivo alla legislazione locale, attribuendo ad esso solamente il ruolo di "rompiscatole", di perditempo.

MITOLO (MSI-DN): Mi pare che la discussione che si è svolta sia stata piuttosto ampia e tutto consente di ritenere che il disegno di legge sia stato esaminato con attenzione. Certo, io debbo concordare su certe valutazioni di critica che sono state rivolte, perchè noi legiferiamo praticamente dopo la convocazione dei comizi. Quella data, in linea di principio, dovrebbe significare la remissione del nostro mandato nelle mani del popolo sovrano, e quindi non dovremmo continuare a legiferare, a svolgere attività, così come avviene al parlamento nazionale. Però, quando ci siamo convocati come capigruppo per decidere sul proseguimento dei lavori, siamo stati tutti d'accordo di continuare, e quindi non vedo perchè adesso ci dobbiamo lamentare di ciò che accade. Si dice che la maggioranza porta in aula diversi disegni di legge che possono essere sfruttati anche elettoralisticamente ma anche la minoranza ha questa facoltà, se a un dato momento si mette a fare della demagogia ed a prendere delle posizioni che evidentemente possono essere altrettanto giustificate proprio con questo fine, il fine elettorale.

La legge è stata discussa, sono stati approvati anche degli emendamenti di un certo rilievo; del parere del CESP si è tenuto conto non in toto, ma in gran parte. Ritento che in linea di principio anche le associazioni

di categoria interessate, in particolare gli artigiani, abbiano esposto e sufficientemente valutato il pro e il contro di questa legge e l'abbiano accettata, per cui non vedo, essendo anche una legge di ordinamento, queste grandi difficoltà, questi pericoli nel varo di questa legge. Certo, avremmo desiderato poterla discutere con un pochino più di calma, in un periodo più tranquillo. Io non sono d'accordo con certe valutazioni fatte dal collega Bertorelle, il quale dice: va bene, intanto incominciamo a legiferare, poi si vedrà. Questo è un criterio riduttivo che non credo possa essere accettato. Allora, con questo principio potremmo metterci sempre nella condizione: beh! incominciamo a fare un passetto, poi si vedrà se occorre fermarsi, andare avanti o tornare indietro. Credo, però, che un provvedimento di legge di questo genere sia stato sufficientemente approfondito, prima di essere portato nella Commissione legislativa, che lo ha esaminato. Non vedo, perciò, in che cosa potrebbe essere stravolto, profondamente modificato, anche in breve volgere di tempo, perchè mi pare che la sostanza sia quella di disciplinare un'attività e di meglio organizzare e strutturare un settore di importanza vitale per la nostra provincia. Giustamente, è stato osservato, esso regola l'attività di oltre 24.000 persone, di circa diecimila aziende, per cui è una legge che evidentemente incide profondamente in questo settore.

Dal punto di vista politico ci sono delle posizioni contrapposte, perchè le ideologie permangono e si scontrano su certi argomenti. Ed è logico che le sinistre abbiano fatto una certa battaglia, soprattutto volta a tutelare la parte dei lavoratori, come è loro costume; ma è altrettanto logico pensare che la Giunta si sia preoccupata di considerare le esigenze di tutto il settore, di tutta la categoria, e quindi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Le disquisizioni che sono state fatte circa i diritti umani, circa i diritti civili, circa la libertà di attività, le ho trovate — lo dico sinceramente — un po' retoriche, alquanto manifeste di una cultura che forse potrebbe essere messa a profitto in ben altre occasioni che non in questa, in cui discutiamo in effetti una legge che, starei per dire, è di carattere tecnico specifico. Non ho trovato nella legge argomenti tali da poter sostenere che essa è contraria a certi principi ideologici, a certi principi di fede, da questo punto di vista. Non mi sembra che sia una legge che rappresenti il punto di vista capitalista, tale quindi da meritare la reiezione sic et simpliciter di un settore politico quale può essere quello della sinistra. Tutti possiamo dire che poteva essere fatta meglio, che poteva essere presentata prima, approfondita e studiata anche da un punto di vista formale meglio, ma in sostanza queste possono essere osservazioni più sul metodo che sulla sostanza. Per cui non mi sentirei di dire che questa legge è una legge grottesca, come ho sentito affermare, e non mi sentirei neanche di dire che la maggioranza usa arrogantemente il proprio potere soltanto perché oggi questa maggioranza è priva di un Assessore socialista nel suo seno. In altre

occasioni questa maggioranza, allorché era sostenuta anche dal Partito Socialista Italiano, si comportava nella stessa maniera come si comporta adesso.

SFONDRINI (PSI): (*interrompe — unterbricht*).

MITOLO (MSI-DN): Direi che non ho trovato nessuna differenza di metodo e di sistema da quando c'era Lei seduto al posto di Assessore, ad ora che è passato su questi banchi: è lo stesso modo di governare, di operare, di proporre le leggi, di interpretare il regolamento, di vararle, magari all'ultimo momento. Ma allora Lei dava il voto a favore, adesso è seduto all'opposizione e fa l'oppositore. Io, vede, a differenza di Lei, anche allora ho sempre fatto non l'opposizione, ma ho fatto l'opposizione di volta in volta a seconda che i progetti di legge mi piacevano o non mi piacevano, sforzandomi di essere obiettivo. Certo, non ci sarò riuscito sempre; sono, evidentemente come tutti, soggetto a sbagliare. Però certe cose vanno notate, soprattutto vanno sottolineate alla vigilia delle elezioni, quando la parte sinistra di questa assemblea ha assunto in più occasioni certi atteggiamenti che certamente se fossimo stati a metà legislatura non avrebbe assunto. Concludo dicendo che nonostante tutto, ripeto, non ho trovato elementi tali da poter respingere questo progetto di legge. Ci sono delle cose che mi sarebbe piaciuto fossero fatte in modo diverso: per esempio, la elezione del comitato provinciale. Così ci sono anche altri argomenti su cui mi sono intrattenuato durante la discussione generale, ma evidentemente non è che posso pretendere che il mio parere diventi quello della maggioranza. In linea di massima trovo questo disegno di legge sufficientemente elaborato e lo ritengo utile per regolare un settore dell'economia tanto importante in Alto Adige qual'è il settore dell'artigianato, e per questo voto a favore.

MÜLLER (SVP): Ich möchte den Kollegen Erschbaumer und Stecher das eine sagen. Wenn man überzeugt ist, daß ein Gesetz gut ist, dann kann man auch ganz ruhig "stur" sein und eine sture Haltung zu diesem Gesetz einnehmen. Bei einer sturen Haltung, wie sie die Opposition gerade jetzt in dieser unmittelbaren Nähe der Wahlen zutage treten lässt, glaube ich, ist es notwendig, daß man eben eine gleiche Sturheit als Gegenkraft hinstellt.

Diese Neuordnung des Handwerksgesetzes war, glaube ich, wirklich notwendig. Wir wissen, daß das Handwerk in unserem Lande ein Eckpfeiler unserer heimischen Wirtschaft ist, und daß wir gerade mit diesem Gesetz eine vordringliche Forderung erfüllen können: daß wir unserem Nachwuchs im Handwerk wiederum eine gediegene, eine bessere Ausbildung geben können. Ich glaube, das ist die Voraussetzung überhaupt für den Fortbestand unseres Handwerks.

Wenn man von seiten der Opposition den frommen Wunsch äussert, das Gesetz wird wahrscheinlich

doch in Rom rückverwiesen werden, dann sieht man darin schon wirklich den Geist des guten Willens dieser Herren, die sich eben diesen Wunsch hier zu eigen machen! Und wenn man von Torschlusspanik spricht, lieber Erschbaumer, weil wir noch so viele Gesetze bringen müssen: ich würde diese Torschlusspanik eher als ein Vorschussnehmen bezeichnen, für jene Arbeit, die die Südtiroler Volkspartei im Landtag, in der Landesregierung nach den Wahlen wieder erbringen muß. Und aus diesen Überlegungen heraus wird die Südtiroler Volkspartei diesem Gesetz die Zustimmung geben.

PRESIDENTE: Per quanto mi riguarda, dichiaro questo. Nel corso della discussione articolata, e anche di quella generale, ho assunto alcuni atteggiamenti difformi da quelli che erano gli atteggiamenti della maggioranza; così su qualche emendamento ho votato in coscienza, perchè sentivo di poterlo votare, perchè rispondeva a esigenze mie di ordine ideologico, diciamo pure. Ho espresso, quindi, quelle che erano le mie perplessità e i miei dubbi. Qualche cosa è stato fatto, qualche cosa è stato modificato, l'hanno riconosciuto tutti e quindi lo riconosco anch'io.

A conclusione di questo dibattito notevolmente lungo, pesante — lo posso dire da questa posizione, perchè sono un osservatore abbastanza acuto e nello stesso tempo obiettivo nella valutazione delle discussioni —, pur non avendo la piena soddisfazione, pur non trovando che la legge risponda esattamente a quelle che sono le nostre aspirazioni e così anche a quelli che possono essere i nostri desiderata, non mi sento di dare voto contrario a questa legge per il suo valore, per la sua importanza, anche se mi lascia delle perplessità per quanto riguarda la sua successiva applicazione. Vuol dire che evidentemente chi ci seguirà nella prossima legislatura potrà fare di più e meglio di quanto abbiamo saputo fare noi, all'ultimo momento, come è già stato detto. Quindi, concludo dicendo che darò voto favorevole alla legge.

A questo punto prima di distribuire le schede per la votazione vorrei ricordare una cosa ai signori consiglieri. La prossima è l'ultima settimana di lavoro per questa legislatura, e non intendo venir meno all'impegno assunto con i capigruppo di chiudere il giorno 20 ottobre, vale a dire venerdì della settimana prossima. Avverto, perciò, che a partire da martedì si lavora al mattino, al pomeriggio e anche in seduta notturna, perchè altrimenti non riusciremo a finire. Martedì, quindi, seduta al mattino dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30, pomeriggio dalle 15.30 fino alle 19.30 e poi seduta notturna dalle 20.30 in poi.

(votazione per scrutinio segreto — geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 25, sí 21, no 4. Il Consiglio approva.

La seduta è tolta e il Consiglio è riconvocato per martedì prossimo.

ORE 18.30 UHR

